

# Gazzetta ufficiale

# L 151

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

2 giugno 2022

### Sommario

#### I Atti legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE <sup>(1)</sup>.....** 1

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/859 della Commissione, del 24 maggio 2022, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune .....** 34
- ★ **Regolamento (UE) 2022/860 della Commissione, del 1° giugno 2022, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le monacoline da riso rosso fermentato <sup>(1)</sup> .....** 37
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/861 della Commissione, del 1° giugno 2022, che stabilisce norme eccezionali relative alle seconde domande degli Stati membri di aiuto dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e il latte nelle scuole e che deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda la riassegnazione degli aiuti dell'Unione, per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023 .....** 42
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/862 della Commissione, del 1° giugno 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione <sup>(1)</sup> .....** 45

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2022/863 del Consiglio, del 24 maggio 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione** ..... 62
- ★ **Decisione (UE) 2022/864 del Consiglio, del 24 maggio 2022, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Lietuvos bankas** ..... 64
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/865 del Consiglio, del 24 maggio 2022, che autorizza la Repubblica ceca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto** ..... 66
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/866 della Commissione, del 25 maggio 2022, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione del biocida Primer PIP conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 3318] <sup>(1)</sup>** ..... 68

## RACCOMANDAZIONI

- ★ **Raccomandazione (UE) 2022/867 della Commissione, del 1° giugno 2022, sul rilascio delle scorte petrolifere di sicurezza da parte degli Stati membri in seguito all'invasione dell'Ucraina** ..... 72

---

## Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e che abroga i regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012 (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA) (GU L 426 del 17.12.2020)** ..... 74

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## I

*(Atti legislativi)*

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2022/858 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2022

**relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) È importante garantire che la legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari sia adeguata all'era digitale e contribuisca a creare un'economia pronta per le sfide del futuro e al servizio delle persone, anche consentendo l'uso di tecnologie innovative. L'Unione ha interesse politico a esplorare, sviluppare e a promuovere la diffusione di tecnologie trasformatrici nel settore finanziario, compresa la diffusione della tecnologia a registro distribuito («DLT»). Le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni della tecnologia a registro distribuito nel settore finanziario.
- (2) La maggior parte delle cripto-attività non rientra nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari e comporta, tra l'altro, sfide in termini di tutela degli investitori, integrità del mercato, consumo di energia e stabilità finanziaria. Tali cripto-attività richiedono pertanto un quadro normativo specifico a livello dell'Unione. Per contro, altre cripto-attività rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Nella misura in cui le cripto-attività rientrano nella

<sup>(1)</sup> GU C 244 del 22.6.2021, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU C 155 del 30.4.2021, pag. 31.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2022.

<sup>(4)</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349).

definizione di strumento finanziario ai sensi di tale direttiva, una legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari esaustiva, comprendente il regolamento (UE) n. 236/2012 <sup>(5)</sup>, il regolamento (UE) n. 596/2014 <sup>(6)</sup>, il regolamento (UE) n. 909/2014 <sup>(7)</sup> e il regolamento (UE) 2017/1129 <sup>(8)</sup> e la direttiva 98/26/CE <sup>(9)</sup> e la direttiva 2013/50/UE <sup>(10)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, si applica potenzialmente agli emittenti di tali crypto-attività e alle imprese che esercitano attività correlate a tali crypto-attività.

- (3) La cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, vale a dire la rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o l'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito, dovrebbe aprire nuove opportunità per incrementi di efficienza nel processo di negoziazione e post-negoziazione. Tuttavia, poiché compromessi fondamentali relativi al rischio di credito e di liquidità permangono anche in un mondo tokenizzato, il successo dei sistemi basati sui token dipenderà, almeno in via provvisoria, dalla loro interazione con i sistemi tradizionali basati su conti.
- (4) La legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari non è stata concepita tenendo conto della tecnologia a registro distribuito e delle crypto-attività, e contiene disposizioni che potenzialmente precludono o limitano l'uso della tecnologia a registro distribuito nell'emissione, nella negoziazione e nel regolamento delle crypto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Attualmente, vi è inoltre una carenza di infrastrutture dei mercati finanziari autorizzati che utilizzano la tecnologia a registro distribuito per fornire servizi di negoziazione o regolamento, o una combinazione di tali servizi, per le crypto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Lo sviluppo di un mercato secondario per tali crypto-attività potrebbe apportare molteplici vantaggi, quali maggiore efficienza, trasparenza e concorrenza in relazione alle attività di negoziazione e di regolamento.
- (5) Allo stesso tempo, esistono lacune normative dovute a specificità giuridiche, tecnologiche e operative connesse all'uso della tecnologia a registro distribuito e alle crypto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Per esempio, non sono stati imposti requisiti di trasparenza, affidabilità o sicurezza ai protocolli e agli «smart contract», che sono alla base delle crypto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. La tecnologia sottostante potrebbe anche comportare nuove forme di rischi che non sono adeguatamente affrontati dalle norme vigenti. Nell'Unione sono stati elaborati diversi progetti per la negoziazione di crypto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e i relativi servizi e attività di post-negoziazione, ma pochi sono già operativi e quelli operativi hanno una portata limitata. Inoltre, come evidenziato dal gruppo consultivo della Banca centrale europea (BCE) sulle infrastrutture di mercato per titoli e garanzie e dal suo gruppo consultivo sulle infrastrutture di mercato per i pagamenti, l'uso della tecnologia a registro distribuito comporterebbe sfide simili a quelle affrontate dalla tecnologia convenzionale, per esempio problemi di frammentazione e interoperabilità, e potrebbe potenzialmente anche crearne di nuove, per esempio in relazione alla validità legale dei token. Data la limitata esperienza nella negoziazione di crypto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e relativi servizi e attività di post-negoziazione, è attualmente prematuro apportare modifiche rilevanti alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari per consentire la piena diffusione di tali crypto-attività e della relativa tecnologia sottostante. Allo stesso tempo, la creazione di infrastrutture del mercato finanziario per le crypto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari è attualmente vincolata ad alcuni requisiti contenuti nella legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che non sono pienamente adatti alle crypto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari o all'uso della tecnologia a registro distribuito. Per esempio, solitamente le piattaforme di negoziazione delle crypto-attività danno accesso diretto agli investitori non professionali, mentre di regola le sedi tradizionali di negoziazione consentono l'accesso agli investitori al dettaglio solo tramite intermediari finanziari.

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

<sup>(9)</sup> Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

<sup>(10)</sup> Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13).

- (6) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza, ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito per testare tali infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Le infrastrutture di mercato DLT e i loro operatori dovrebbero disporre di garanzie adeguate in relazione all'uso della tecnologia a registro distribuito per assicurare l'efficace tutela degli investitori, compresa catene di responsabilità chiaramente definite nei confronti dei clienti per le eventuali perdite dovute ai guasti operativi. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup>, (ESMA) e alle autorità competenti di trarre insegnamento dal regime pilota e di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti. L'esperienza acquisita con il regime pilota dovrebbe contribuire a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.
- (7) Per conseguire l'obiettivo del regime pilota è opportuno creare a livello dell'Unione un nuovo status per l'infrastruttura di mercato DLT al fine di garantire che l'Unione sia in grado di svolgere un ruolo di leadership per quanto riguarda gli strumenti finanziari in forma tokenizzata e contribuire allo sviluppo di un mercato secondario per tali attività. Lo status di infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere facoltativo e non dovrebbe impedire alle infrastrutture dei mercati finanziari, quali sedi di negoziazione, depositari centrali di titoli (CSD) e controparti centrali (CCP), di sviluppare servizi e attività di negoziazione e post-negoziazione per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, o sono basate sulla tecnologia a registro distribuito, ai sensi della vigente legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari.
- (8) Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero ammettere alla negoziazione o registrare solo gli strumenti finanziari DLT su un registro distribuito. Gli strumenti finanziari DLT dovrebbero essere cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e che sono emesse, trasferite e conservate in un registro distribuito.
- (9) La legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari è destinata a essere neutrale per quanto riguarda l'uso di qualsiasi particolare tecnologia rispetto a un'altra. Occorre, pertanto, evitare riferimenti a un tipo specifico di tecnologia a registro distribuito. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero garantire di essere in grado di rispettare tutti i requisiti applicabili, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
- (10) Nell'applicazione del presente regolamento, si dovrebbe tener conto dei principi di neutralità tecnologica, della proporzionalità, della parità di condizioni e del principio «stessa attività, stessi rischi, stesse regole» per garantire che i partecipanti al mercato dispongano dello spazio normativo per innovare, per difendere i valori di trasparenza, equità, stabilità, tutela degli investitori, rendicontabilità e integrità del mercato, e per garantire la protezione della vita privata e dei dati personali, come garantito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (11) L'accesso al regime pilota non dovrebbe essere limitato agli operatori esistenti, ma dovrebbe anche essere aperto a nuovi operatori. Un soggetto che non è autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 o della direttiva 2014/65/UE potrebbe presentare domanda di autorizzazione a norma, rispettivamente, di tale regolamento o di tale direttiva e, contemporaneamente, di un'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento. In tali casi, l'autorità competente non dovrebbe valutare se tale soggetto soddisfi i requisiti del regolamento (UE) n. 909/2014 o della direttiva 2014/65/UE per i quali è stata richiesta un'esenzione a norma del presente regolamento. Tali soggetti dovrebbero essere in grado di gestire infrastrutture di mercato DLT conformemente al presente regolamento e la loro autorizzazione dovrebbe essere revocata una volta scaduta la loro autorizzazione specifica, a meno che i soggetti non presentino una richiesta completa di autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 o della direttiva 2014/65/UE.

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (12) Il concetto di infrastruttura di mercato DLT comprende sistemi multilaterali di negoziazione DLT (MTF DLT), sistemi di regolamento titoli DLT (SS DLT) e sistemi di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT). Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero essere in grado di cooperare con altri partecipanti al mercato al fine di testare soluzioni innovative basate sulla tecnologia a registro distribuito in vari segmenti della catena del valore dei servizi finanziari.
- (13) Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE e che ha ottenuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE che fornisce servizi di investimento o svolge attività di investimento dovrebbe essere autorizzato a gestire un MTF DLT solo se autorizzato come impresa di investimento o gestore del mercato a norma della direttiva 2014/65/UE. Gli MTF DLT e i relativi gestori dovrebbero essere soggetti a tutti i requisiti applicabili a sistemi multilaterali di negoziazione e ai relativi gestori nel quadro del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(12)</sup>, della direttiva 2014/65/UE o di qualsiasi altra legislazione applicabile dell'Unione in materia di servizi finanziari, a eccezione dei requisiti per i quali è stata concessa un'esenzione dall'autorità competente, in conformità al presente regolamento.
- (14) L'uso della tecnologia a registro distribuito, grazie alla quale tutte le operazioni sono registrate in un registro distribuito, può accelerare e combinare la negoziazione e il regolamento quasi in tempo reale e potrebbe consentire la combinazione dei servizi e delle attività di negoziazione e post-negoziazione. Tuttavia, la combinazione delle attività di negoziazione e post-negoziazione all'interno di un'unica entità non è prevista dalle norme vigenti, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, a causa di scelte politiche connesse alla specializzazione dei rischi e alla disaggregazione al fine di incoraggiare la concorrenza. Il regime pilota non dovrebbe essere un precedente per giustificare una revisione di fondo della separazione tra attività di negoziazione e funzioni di post-negoziazione o del panorama delle infrastrutture del mercato finanziario. Tuttavia, alla luce dei potenziali vantaggi della tecnologia a registro distribuito in termini di combinazione di negoziazione e regolamento, è giustificato prevedere un'infrastruttura di mercato DLT dedicata nel regime pilota, vale a dire il TSS DLT, che combina le attività normalmente svolte dai sistemi multilaterali di negoziazione e dai sistemi di regolamento titoli.
- (15) Un TSS DLT dovrebbe essere un MTF DLT che combini i servizi prestati da un MTF DLT e da un SS DLT e dovrebbe essere gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT a norma del presente regolamento, oppure dovrebbe essere un SS DLT che combini i servizi prestati da un MTF DLT e da un SS DLT e dovrebbe essere gestito da un CSD che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT a norma del presente regolamento. Un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE che fornisce servizi di investimento o svolge attività di investimento dovrebbe essere autorizzato a gestire un TSS DLT solo se autorizzato come impresa di investimento o gestore del mercato a norma della direttiva 2014/65/UE. Un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisca un TSS DLT dovrebbe essere soggetta/o a tutti i requisiti che si applicano a un MTF DLT e un CSD che gestisca un TSS DLT dovrebbe essere soggetto a tutti i requisiti che si applicano a un SS DLT. Poiché un TSS DLT consentirebbe a un'impresa di investimento o a un gestore del mercato di fornire anche servizi di regolamento e consentirebbe a un CSD di fornire anche servizi di negoziazione, è necessario che anche le imprese di investimento o i gestori del mercato rispettino i requisiti applicabili a un SS DLT e il CSD quelli applicabili a un MTF DLT. Poiché i CSD non sono soggetti a taluni requisiti di autorizzazione e di organizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE ove prestino servizi o attività di investimento a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, è opportuno adottare un approccio analogo nel regime pilota sia per le imprese di investimento che per i gestori del mercato e per i CSD che gestiscono un TSS DLT. Pertanto, un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un TSS DLT dovrebbero essere esentati da un insieme limitato di requisiti organizzativi e di autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, in quanto l'impresa di investimento o il gestore del mercato saranno tenuti a rispettare l'autorizzazione e i requisiti organizzativi di cui alla direttiva 2014/65/UE. Per contro, un CSD che gestisca un TSS DLT dovrebbe essere esentato da una serie limitata di requisiti organizzativi e di autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE, poiché il CSD sarà tenuto a rispettare i requisiti di autorizzazione e organizzativi di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. Tali esenzioni dovrebbero essere temporanee e non dovrebbero applicarsi a un'infrastruttura di mercato DLT che operi al di fuori del regime pilota. L'ESMA dovrebbe poter valutare le norme tecniche in materia di tenuta dei registri e rischi operativi adottate a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 al fine di garantire che siano applicate in modo proporzionato alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che gestiscano un TSS DLT.
- (16) I gestori di TSS DLT dovrebbero poter chiedere le stesse esenzioni di quelle a disposizione dei gestori di MTF DLT e SS DLT, a condizione che rispettino le condizioni associate alle esenzioni e qualsiasi misura compensativa richiesta dalle autorità competenti. Considerazioni analoghe a quelle che si applicano a MTF DLT e SS DLT si dovrebbero applicare alle esenzioni a disposizione di TSS DLT, a qualsiasi condizione associata a tali esenzioni e a misure compensative.

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

- (17) Al fine di prevedere un'ulteriore flessibilità nell'applicazione di determinati requisiti del regolamento (UE) n. 909/2014 alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che gestiscono un TSS DLT, garantendo nel contempo parità di condizioni con i CSD che forniscono servizi di regolamento nell'ambito del regime pilota, è opportuno che i CSD che gestiscono un SS DLT o un TSS DLT e le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un TSS DLT dispongano di talune esenzioni dai requisiti di tale regolamento relativi alle misure volte a prevenire e dirimere i mancati regolamenti, i requisiti di partecipazione, trasparenza e i requisiti relativi all'utilizzo di talune procedure di comunicazione con i partecipanti e altre infrastrutture di mercato. Tali esenzioni dovrebbero essere soggette a misure compensative o a eventuali misure supplementari imposte dall'autorità competente che soddisfino gli obiettivi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 per le quali è richiesta un'esenzione, o che dispongano di procedure e dispositivi solidi con alcuni requisiti minimi al fine di salvaguardare la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. Il gestore di un TSS DLT dovrebbe dimostrare che l'esenzione richiesta è proporzionata e giustificata dall'uso della tecnologia a registro distribuito.
- (18) Un SS DLT dovrebbe essere un sistema di regolamento titoli gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi del presente regolamento. Un SS DLT e il CSD che lo gestisce dovrebbero essere soggetti a tutti i requisiti pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 e a qualsiasi altra normativa applicabile dell'Unione in materia di servizi finanziari, a eccezione dei requisiti per i quali è stata concessa un'esenzione a norma del presente regolamento.
- (19) Laddove la BCE e le banche centrali nazionali o altre istituzioni gestite dagli Stati membri che svolgono funzioni analoghe o altri enti pubblici incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione gestiscano un SS DLT, essi non dovrebbero essere tenuti a chiedere un'autorizzazione specifica a un'autorità competente per poter beneficiare di un'esenzione ai sensi del presente regolamento, poiché tali entità non hanno l'obbligo di riferire alle autorità competenti o di rispettare le loro istruzioni, e sono soggetti a una serie limitata di requisiti a norma del regolamento (UE) n. 909/2014.
- (20) La creazione del regime pilota dovrebbe lasciare impregiudicati i compiti e le responsabilità della BCE e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali, previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, al fine di promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e garantire sistemi di compensazione e pagamento efficienti e solidi nell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.
- (21) L'attribuzione delle responsabilità di vigilanza di cui al presente regolamento è giustificata dalle caratteristiche e dai rischi specifici del regime pilota. Pertanto, l'architettura di vigilanza del regime pilota non dovrebbe essere intesa come un precedente per qualsiasi atto futuro della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari.
- (22) I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero essere responsabili in caso di perdita di fondi, garanzie reali o strumenti finanziari DLT. La responsabilità del gestore di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere limitata al valore di mercato dell'attività persa a partire dal momento in cui si è verificata la perdita. Il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT non dovrebbe essere responsabile di eventi non attribuibili al gestore, in particolare di qualsiasi evento che dimostri essersi verificato indipendentemente dalle sue operazioni, compresi i problemi derivanti da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo.
- (23) Al fine di consentire l'innovazione e la sperimentazione in un solido contesto normativo, preservando nel contempo la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria, i tipi di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbero essere limitati alle azioni, alle obbligazioni e alle quote di organismi di investimento collettivo che beneficino dell'esenzione basata esclusivamente sull'esecuzione ai sensi della direttiva 2014/65/UE. Il presente regolamento dovrebbe fissare soglie che potrebbero essere ridotte in determinate situazioni. In particolare, per evitare rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno limitare il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT.

- (24) Al fine di approssimarsi alla parità di condizioni per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione tradizionale ai sensi della direttiva 2014/65/UE e di garantire elevati livelli di protezione degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria, gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione in un MTF DLT o in un SSS DLT dovrebbero essere soggetti alle disposizioni che vietano gli abusi di mercato di cui al regolamento (UE) n. 596/2014.
- (25) Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a concedere una o più esenzioni temporanee, se il gestore soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e tutti i requisiti supplementari stabiliti a norma del presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della tecnologia a registro distribuito. Un operatore di un MTF DLT dovrebbe inoltre conformarsi a qualsiasi misura compensativa richiesta dall'autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi della disposizione per la quale è stata chiesta un'esenzione, o per salvaguardare la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria.
- (26) Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a concedere un'esenzione dall'obbligo di intermediazione a norma della direttiva 2014/65/UE. Attualmente i tradizionali sistemi multilaterali di negoziazione sono autorizzati ad ammettere tra i membri o i partecipanti solo imprese di investimento, enti creditizi e altri soggetti che abbiano un livello sufficiente di capacità di negoziazione e competenza e mantengano modalità e risorse organizzative adeguate. Per contro, molte piattaforme di negoziazione delle crypto-attività offrono un accesso disintermediato e forniscono un accesso diretto agli investitori non professionali. Di conseguenza, un potenziale ostacolo normativo allo sviluppo di un sistema multilaterale di negoziazione per gli strumenti finanziari DLT potrebbe essere l'obbligo di intermediazione a norma della direttiva 2014/65/UE. Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, le autorità competenti dovrebbero pertanto essere autorizzate a concedere un'esenzione temporanea da tale obbligo di intermediazione, al fine di fornire un accesso diretto agli investitori non professionali e consentire loro di negoziare per proprio conto, a condizione che siano predisposte garanzie adeguate in materia di protezione degli investitori, che tali investitori non professionali soddisfino determinate condizioni e che il gestore sia conforme a eventuali misure supplementari di protezione degli investitori richieste dall'autorità competente. Gli investitori non professionali che hanno accesso diretto a un MTF DLT in qualità di membri o partecipanti esentati dall'obbligo di intermediazione non dovrebbero essere considerati imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE unicamente in quanto membri o partecipanti di un MTF DLT.
- (27) Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, le autorità competenti dovrebbero inoltre essere autorizzate a concedere un'esenzione dai requisiti di segnalazione delle operazioni di cui al regolamento (UE) n. 600/2014, a condizione che l'MTF DLT soddisfi determinate condizioni.
- (28) Per potersi avvalere di un'esenzione a norma del presente regolamento, un gestore di un MTF DLT dovrebbe dimostrare che l'esenzione richiesta è proporzionata e limitata all'uso della tecnologia a registro distribuito come descritto nel suo piano aziendale e che l'esenzione richiesta è limitata all'MTF DLT e non estesa ad altri sistemi multilaterali di negoziazione gestiti dalla stessa impresa di investimento o dal medesimo gestore del mercato.
- (29) Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, le autorità competenti dovrebbero poter concedere una o più esenzioni temporanee, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti dal presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della tecnologia a registro distribuito. Il CSD che gestisce l'SS DLT dovrebbe inoltre conformarsi a qualsiasi misura compensativa richiesta dall'autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi della disposizione per la quale è stata chiesta l'esenzione, o per salvaguardare la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria.
- (30) Dovrebbe essere possibile esentare i CSD che gestiscono un SS DLT da talune disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che potrebbero creare ostacoli normativi allo sviluppo degli SS DLT. Per esempio, dovrebbero essere possibili esenzioni nella misura in cui non trovino applicazione nei confronti dei CSD che gestiscono un SS DLT le norme di tale regolamento applicabili ai CSD e che fanno riferimento ai termini di «forma dematerializzata», di «conto titoli» o di «ordini di trasferimento», fatta eccezione per i requisiti sui collegamenti CSD che dovrebbero applicarsi mutatis mutandis. Con riferimento al termine «conto titoli», le esenzioni coprirebbero le norme sulla registrazione dei titoli, l'integrità dell'emissione e la separazione dei conti. Anche se i CSD gestiscono sistemi di regolamento titoli accreditando e addebitando i conti titoli dei loro partecipanti, in un SS DLT non sempre potrebbero essere fattibili conti titoli con contabilità in partita doppia o in partita multipla. Pertanto, per un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe essere possibile un'esenzione dalle norme di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 che fanno riferimento al termine di «scrittura contabile» qualora tale esenzione fosse necessaria per consentire la registrazione di strumenti finanziari DLT in un registro distribuito. Tuttavia, un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe comunque garantire l'integrità dell'emissione degli strumenti finanziari DLT nel registro distribuito e la separazione degli strumenti finanziari DLT appartenenti a vari partecipanti.

- (31) Un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe comunque restare soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014, a norma del quale un CSD che esternalizza servizi o attività a terzi resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi di tale regolamento oltre a essere tenuto a garantire che l'eventuale esternalizzazione non comporti la delega della sua responsabilità. Il regolamento (UE) n. 909/2014 consente a un CSD che gestisce un SS DLT di esternalizzare un servizio o un'attività di base soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente. Un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe pertanto poter chiedere un'esenzione dall'obbligo di autorizzazione nei casi in cui il CSD dimostri che l'obbligo è incompatibile con l'uso della tecnologia a registro distribuito previsto nel suo piano aziendale. La delega di compiti relativi alla gestione di un SS DLT, o all'uso della tecnologia a registro distribuito, per effettuare regolamenti, non dovrebbe essere considerata come un'esternalizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.
- (32) L'obbligo di intermediazione da parte di un ente creditizio o un'impresa di investimento al fine di impedire agli investitori non professionali di ottenere l'accesso diretto ai sistemi di regolamento e di consegna gestiti da un CSD potrebbe rappresentare un ostacolo normativo allo sviluppo di modelli alternativi di regolamento basati sulla tecnologia a registro distribuito che consentano l'accesso diretto degli investitori non professionali. Pertanto, dovrebbe essere consentita un'esenzione per i CSD che gestiscono un SS DLT, nel senso che il termine «partecipante» deve intendersi includere, a determinate condizioni, persone diverse da quelle a cui si fa riferimento nella direttiva 98/26/CE. Quando chiede l'esenzione dall'obbligo di intermediazione a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe garantire che le persone da ammettere come partecipanti soddisfino determinate condizioni. Un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe garantire che i partecipanti dispongano di un livello sufficiente di capacità, competenza, esperienza e conoscenza delle attività di post-negoziamento e del funzionamento delle tecnologie a registro distribuito.
- (33) I soggetti ammessi a partecipare a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 corrispondono ai soggetti ammessi a partecipare a un sistema di regolamento titoli designato e notificato a norma della direttiva 98/26/CE poiché il regolamento (UE) n. 909/2014 impone che i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD siano designati e notificati a norma della direttiva 98/26/CE. Pertanto, un gestore di un sistema di regolamento titoli basato sulla tecnologia a registro distribuito che chiede di essere esentato dai requisiti di partecipazione di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 non sarebbe quindi conforme ai requisiti di partecipazione di cui alla direttiva 98/26/CE. Di conseguenza, tale sistema di regolamento titoli non può essere designato né notificato a norma di tale direttiva e per tale motivo non è denominato «sistema di regolamento titoli DLT» nel presente regolamento, bensì SS DLT. Il presente regolamento dovrebbe consentire a un CSD di gestire un SS DLT che non rientra nella definizione di sistema di regolamento titoli designato a norma della direttiva 98/26/CE, inoltre dovrebbe essere disponibile un'esenzione dalle regole sul carattere definitivo del regolamento di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, subordinatamente a determinate misure compensative, comprese misure compensative specifiche per attenuare i rischi derivanti dall'insolvenza laddove non si applichino le misure di protezione in caso di insolvenza di cui alla direttiva 98/26/CE. Tuttavia, tale esenzione non impedirebbe che un SS DLT conforme ai requisiti della direttiva 98/26/CE possa essere designato e notificato come un sistema di regolamento titoli ai sensi di tale direttiva.
- (34) Il regolamento (UE) n. 909/2014 promuove il regolamento delle operazioni in moneta di banca centrale. Laddove il regolamento dei pagamenti in contanti in moneta di banca centrale non sia pratico o disponibile, dovrebbe essere possibile effettuare il regolamento tramite i conti propri del CSD conformemente a tale regolamento o tramite conti aperti presso un ente creditizio («moneta di banca commerciale»). Tale norma può essere tuttavia difficile da applicare per un CSD che gestisce un SS DLT, poiché tale CSD dovrebbe effettuare movimenti nei conti contante contemporaneamente alla consegna dei titoli registrati nel registro distribuito. Ai CSD che gestiscono un SS DLT dovrebbe pertanto poter essere consentito di richiedere un'esenzione temporanea dalla disposizione di tale regolamento riguardante il regolamento del contante al fine di sviluppare soluzioni innovative nell'ambito del regime pilota agevolando l'accesso alla moneta di banca commerciale o l'uso di «token di moneta elettronica». Il regolamento in moneta di banca centrale potrebbe essere considerato non pratico o possibile se la moneta di banca centrale non è disponibile per il regolamento su un registro distribuito.
- (35) Diversamente dai requisiti che si sono rivelati impraticabili in un ambiente di tecnologia a registro distribuito, i requisiti connessi al regolamento in contanti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 continuano ad applicare al di fuori del regime pilota. I gestori dell'infrastruttura di mercato DLT dovrebbero pertanto descrivere nei loro piani aziendali come intendono conformarsi al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di uscita dal regime pilota.

- (36) Il regolamento (UE) n. 909/2014 prevede che un CSD fornisca accesso a un altro CSD o ad altre infrastrutture di mercato su base non discriminatoria e trasparente. Fornire accesso a un CSD che gestisce un SS DLT può essere tecnicamente più complesso, oneroso o difficile da realizzare poiché l'interoperabilità dei sistemi esistenti con la tecnologia a registro distribuito non è ancora stata testata. Per un SS DLT dovrebbe pertanto anche essere possibile concedere un'esenzione da tale requisito se dimostra che l'applicazione di tale requisito è sproporzionata rispetto alle dimensioni delle attività dell'SS DLT.
- (37) Indipendentemente dal requisito per cui è stata chiesta l'esenzione, un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe dimostrare che l'esenzione richiesta è proporzionata e giustificata dall'uso della tecnologia a registro distribuito. L'esenzione dovrebbe essere limitata all'SS DLT e non dovrebbe riguardare altri sistemi di regolamento gestiti dallo stesso CSD.
- (38) Le infrastrutture di mercato DLT e i relativi gestori dovrebbero essere soggetti a requisiti aggiuntivi rispetto alle infrastrutture di mercato tradizionali. I requisiti aggiuntivi sono necessari per evitare i rischi connessi all'uso della tecnologia a registro distribuito o alle modalità con cui opererebbe l'infrastruttura di mercato DLT. Pertanto, un gestore di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe stabilire un piano aziendale chiaro che specifichi dettagliatamente le modalità di utilizzo della tecnologia a registro distribuito e le condizioni regolamentari applicabili.
- (39) I gestori di infrastrutture di mercato DLT dovrebbero stabilire o documentare, a seconda dei casi, le norme sul funzionamento della tecnologia a registro distribuito da essi gestito, comprese le regole di accesso e ammissione al registro distribuito, le regole per la partecipazione dei nodi di validazione e la normativa per affrontare potenziali conflitti di interessi, nonché le misure di gestione del rischio.
- (40) Un gestore di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere tenuto a fornire informazioni ai membri, ai partecipanti, agli emittenti e ai clienti sulle modalità con cui intende svolgere le sue attività e su come l'uso della tecnologia a registro distribuito si discosta dal modo in cui i servizi sono normalmente forniti da un sistema multilaterale di negoziazione tradizionale o da un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli.
- (41) Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero disporre di specifici dispositivi informatici e cibernetici efficaci riguardanti l'uso della tecnologia a registro distribuito. Tali strumenti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità del piano aziendale del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT. Tali strumenti dovrebbero inoltre garantire la continuità e la costante trasparenza, disponibilità, affidabilità e sicurezza dei servizi forniti, compresa l'affidabilità di eventuali smart contract utilizzati, indipendentemente dal fatto che tali smart contract siano creati dalla stessa infrastruttura di mercato DLT o da terzi in seguito a procedure di esternalizzazione. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero inoltre assicurare l'integrità, la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità e l'accessibilità dei dati memorizzati nel registro distribuito. L'autorità competente di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere autorizzata a chiedere una verifica volta a garantire che gli strumenti informatici e cibernetici generali dell'infrastruttura di mercato DLT siano adatti allo scopo. I costi della verifica dovrebbero essere sostenuti dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT.
- (42) Qualora il piano aziendale di un gestore di un'infrastruttura di mercato DLT comporti la custodia dei fondi dei clienti, quali contanti o equivalenti in contanti, oppure degli strumenti finanziari DLT o dei mezzi di accesso a questi ultimi, anche sotto forma di chiavi crittografiche, l'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe disporre di strumenti adeguati per salvaguardare tali beni. I gestori di infrastrutture di mercato DLT non dovrebbero utilizzare i beni dei clienti per conto di tali gestori, salvo previo consenso esplicito scritto dei clienti stessi. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero separare i fondi dei clienti e gli strumenti finanziari DLT, e i mezzi di accesso a tali risorse, dalle proprie risorse o dalle risorse di altri clienti. Gli strumenti informatici e cibernetici generali delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero garantire che le risorse dei clienti siano a prova di frode, attacchi informatici e altri gravi malfunzionamenti operativi.
- (43) Al momento della concessione di un'autorizzazione specifica, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero anche disporre di una strategia di uscita credibile nel caso in cui il regime pilota sia sospeso, l'autorizzazione specifica o ancora alcune delle esenzioni concesse siano revocate, o le soglie di cui al presente regolamento siano superati. Tale strategia dovrebbe includere la transizione o la riconversione delle loro operazioni di tecnologia a registro distribuito in infrastrutture di mercato tradizionali. A tal fine, i nuovi concorrenti o gestori di TSS DLT che non gestiscono un'infrastruttura di mercato tradizionale alla quale potrebbero trasferire gli strumenti finanziari DLT dovrebbero cercare di concludere accordi con i gestori delle infrastrutture di mercato

tradizionali. Ciò è di particolare importanza per la registrazione degli strumenti finanziari DLT. Pertanto, i CSD dovrebbero essere soggetti a determinati requisiti per la messa in atto di tali accordi. Inoltre, i CSD dovrebbero concludere tali accordi in modo non discriminatorio e dovrebbero essere in grado di addebitare una commissione commerciale ragionevole basata sui costi effettivi.

- (44) Un'autorizzazione specifica concessa a un gestore di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe seguire generalmente le stesse procedure previste per l'autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 o della direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, nel presentare una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente regolamento, il richiedente dovrebbe indicare le esenzioni richieste. Prima di concedere un'autorizzazione specifica a un'infrastruttura di mercato DLT, l'autorità competente dovrebbe fornire all'ESMA tutte le informazioni pertinenti. Ove necessario, l'ESMA dovrebbe emettere un parere non vincolante sulle esenzioni richieste o sull'adeguatezza della tecnologia a registro distribuito ai fini del presente regolamento. Tale parere non vincolante non dovrebbe essere considerato un parere ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA dovrebbe consultare le autorità competenti degli altri Stati membri nell'elaborazione del suo parere non vincolante. Con il suo parere non vincolante l'ESMA dovrebbe mirare a garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. Al fine di garantire condizioni di parità e la concorrenza leale in tutto il mercato interno, il parere non vincolante e gli orientamenti dell'ESMA dovrebbero mirare a garantire la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle diverse autorità competenti nell'Unione, anche nel valutare l'adeguatezza dei diversi tipi di tecnologie a registro distribuito utilizzate dai gestori ai fini del presente regolamento.
- (45) La registrazione dei titoli, la tenuta dei conti titoli e la gestione dei sistemi di regolamento sono attività disciplinate anche da disposizioni non armonizzate del diritto nazionale, come il diritto societario e il diritto mobiliare. È pertanto importante che i gestori delle infrastrutture di mercato DLT rispettino tutte le norme applicabili e consentano ai loro utenti di farlo.
- (46) L'autorità competente che esamina una domanda presentata da un gestore di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe avere la possibilità di negare la concessione di un'autorizzazione specifica se vi sono motivi per ritenere che l'infrastruttura di mercato DLT non sarebbe in grado di rispettare le disposizioni applicabili stabilite dal diritto dell'Unione o le disposizioni del diritto nazionale che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, se vi sono motivi per ritenere che l'infrastruttura di mercato DLT costituirebbe un rischio per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria, o se la domanda è un tentativo di eludere i requisiti esistenti.
- (47) Un'autorizzazione specifica concessa da un'autorità competente a un gestore di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe indicare le esenzioni concesse a tale infrastruttura di mercato DLT. Essa dovrebbe essere valida in tutta l'Unione, ma solo per la durata del regime pilota. L'ESMA dovrebbe pubblicare sul proprio sito web un elenco delle infrastrutture di mercato DLT e un elenco delle esenzioni concesse a ciascuna di esse.
- (48) Le autorizzazioni specifiche e le esenzioni dovrebbero essere concesse su base temporanea, per un periodo massimo di sei anni a decorrere dalla data in cui è stata concessa l'autorizzazione specifica e dovrebbero essere valide solo per la durata del regime pilota. Il periodo di sei anni dovrebbe offrire ai gestori di infrastrutture di mercato DLT tempo sufficiente per adattare i loro modelli aziendali a qualsiasi modifica del regime pilota e operare nell'ambito del regime pilota in modo praticabile sotto l'aspetto commerciale. Ciò consentirebbe inoltre all'ESMA e alla Commissione di raccogliere un utile set di dati sul funzionamento del regime pilota a seguito della concessione di una massa critica di autorizzazioni specifiche e relative esenzioni, e di riferire in merito. Infine, ciò lascerebbe ai gestori di infrastrutture di mercato DLT il tempo di adottare le misure necessarie a cessare la loro attività o a passare a un nuovo quadro normativo a seguito delle relazioni emesse dall'ESMA e dalla Commissione.
- (49) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di revocare un'autorizzazione specifica o eventuali esenzioni concesse a un'infrastruttura di mercato DLT, laddove sia stato rilevato un vizio nella tecnologia sottostante o nei servizi e nelle attività forniti dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, se tale vizio ha maggior peso rispetto ai vantaggi offerti dal servizio e dalle attività in questione, o laddove il gestore dell'infrastruttura di mercato DLT abbia violato gli obblighi legati alle autorizzazioni o alle esenzioni concesse dall'autorità competente, o laddove il gestore dell'infrastruttura di mercato DLT abbia registrato strumenti finanziari che superano le soglie di cui al presente regolamento o che non sono conformi alle altre condizioni che si applicano agli strumenti finanziari DLT a norma del presente regolamento. Nel corso della

sua attività, il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe avere la possibilità di chiedere ulteriori esenzioni in aggiunta a quelle richieste al momento della domanda iniziale. In tal caso, le esenzioni supplementari dovrebbero essere richieste all'autorità competente, come quelle richieste al momento della richiesta di autorizzazione iniziale per l'infrastruttura di mercato DLT.

- (50) Poiché, nell'ambito del regime pilota, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT sarebbero in grado di ricevere esenzioni temporanee da talune disposizioni della normativa vigente dell'Unione, essi dovrebbero cooperare strettamente con le autorità competenti e con l'ESMA durante il periodo in cui è valida la loro autorizzazione specifica. I gestori di infrastrutture di mercato DLT dovrebbero informare le autorità competenti in merito a qualsiasi modifica sostanziale dei piani aziendali e del personale critico, eventuali prove di attacchi informatici o altre minacce informatiche, frodi o gravi abusi, qualsiasi modifica delle informazioni fornite al momento della domanda iniziale di autorizzazione specifica, eventuali difficoltà tecniche od operative, in particolare quelle connesse all'uso della tecnologia a registro distribuito, ed eventuali rischi per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria che non erano previsti nel momento in cui è stata concessa l'autorizzazione specifica. Per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria, in caso di notifica di tale modifica sostanziale, l'autorità competente dovrebbe poter imporre all'infrastruttura di mercato DLT di presentare domanda di una nuova autorizzazione specifica o di una nuova esenzione o di adottare le misure correttive che l'autorità competente ritiene opportune. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero inoltre fornire qualsiasi informazione pertinente all'autorità competente su richiesta. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ESMA le informazioni ricevute dai gestori di infrastrutture di mercato DLT e le informazioni sulle misure correttive.
- (51) I gestori di infrastrutture di mercato DLT dovrebbero presentare relazioni periodiche alle rispettive autorità competenti. L'ESMA dovrebbe organizzare discussioni su tali relazioni per consentire a tutte le autorità competenti in tutta l'Unione di acquisire esperienze sull'impatto dell'uso della tecnologia a registro distribuito e di capire se siano necessarie eventuali modifiche alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari per consentire l'uso della tecnologia a registro distribuito su scala più ampia.
- (52) Nel corso del regime pilota, è importante che il quadro e il suo funzionamento siano sottoposti a un monitoraggio e a una valutazione frequenti, al fine di massimizzare le informazioni per i gestori delle infrastrutture di mercato DLT. L'ESMA dovrebbe pubblicare relazioni annuali al fine di offrire agli operatori di mercato una migliore comprensione del funzionamento e dello sviluppo dei mercati e fornire chiarimenti sull'attuazione del regime pilota. Tali relazioni annuali dovrebbero includere aggiornamenti sulle tendenze e sui rischi più importanti. Tali relazioni annuali dovrebbero essere presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
- (53) Tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, l'ESMA dovrebbe presentare una relazione alla Commissione contenente la sua valutazione del regime pilota. Sulla base della relazione dell'ESMA, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe valutare i costi e i benefici dell'estensione di tale regime per un ulteriore periodo di tempo ad altre tipologie di strumenti finanziari, modificando altrimenti il regime pilota, rendendo il regime pilota permanente proponendo opportune modifiche alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari o ponendo fine a tale regime pilota. Non sarebbe auspicabile avere due regimi paralleli per le infrastrutture di mercato basate sulla DLT e per quelle non basate sulla DLT. Se il regime pilota avrà successo, potrebbe essere reso permanente modificando la pertinente legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari per istituire un quadro unico coerente.
- (54) Nella vigente normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari sono state individuate alcune potenziali lacune riguardanti la loro applicazione alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. In particolare, le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 riguardanti taluni obblighi di comunicazione dei dati e di trasparenza pre- e post-negoiazione non sono adeguate agli strumenti finanziari emessi con una tecnologia a registro distribuito. I mercati secondari degli strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito o tecnologia simile sono ancora nascenti e pertanto le loro caratteristiche possono differire da quelle dei mercati degli strumenti finanziari che utilizzano la tecnologia tradizionale. Le disposizioni contenute in tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero applicarsi a tutti gli strumenti finanziari, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Pertanto, in linea con i mandati esistenti di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 di elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA dovrebbe effettuare una valutazione esaustiva di tali norme tecniche di regolamentazione e proporre le modifiche eventualmente necessarie volte a garantire che le disposizioni ivi contenute possano essere efficacemente applicate agli strumenti finanziari DLT. Nell'effettuare tale valutazione, l'ESMA dovrebbe tenere conto delle specificità di tali strumenti finanziari DLT e dell'eventuale necessità di adattare le norme per consentire lo sviluppo di tali strumenti finanziari senza compromettere gli obiettivi delle disposizioni stabilite nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del regolamento (UE) n. 600/2014.

- (55) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli ostacoli normativi allo sviluppo di infrastrutture di mercato DLT per le crypto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari integrati nella legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (56) Il presente regolamento non pregiudica la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup>. Allo stesso tempo, per quanto riguarda i soggetti autorizzati a norma della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero essere utilizzati i meccanismi per la segnalazione di violazioni del regolamento (UE) n. 600/2014 o della direttiva 2014/65/UE, come stabilito da tale direttiva. Per quanto riguarda i soggetti autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, dovrebbero essere utilizzati i meccanismi per la segnalazione delle violazioni di tale regolamento stabiliti a norma del medesimo.
- (57) La gestione delle infrastrutture di mercato DLT potrebbe comportare il trattamento di dati personali. Ove, ai fini del presente regolamento, sia necessario trattare dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al vigente diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 <sup>(14)</sup> e (UE) 2018/1725 <sup>(15)</sup>. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso il suo parere il 23 aprile 2021.
- (58) Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede un periodo transitorio nel corso del quale l'accesso non discriminatorio a una CCP o a una sede di negoziazione non si applicherebbe alle CCP o alle sedi di negoziazione che hanno chiesto alle rispettive autorità competenti di beneficiare delle disposizioni transitorie per quanto riguarda i derivati negoziati in borsa. Il periodo durante il quale una CCP o una sede di negoziazione poteva essere esentata dalla propria autorità competente dalle norme in materia di accesso non discriminatorio per quanto riguarda i derivati negoziati in borsa è scaduto il 3 luglio 2020. L'accresciuta incertezza e volatilità dei mercati ha inciso negativamente sui rischi operativi delle CCP e delle sedi di negoziazione e, di conseguenza, l'articolo 95 del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(16)</sup> ha rinviato di un anno, fino al 3 luglio 2021, la data di applicazione del nuovo regime di accesso aperto per le CCP o le sedi di negoziazione che offrono servizi di negoziazione e compensazione per quanto riguarda i derivati negoziati in borsa. I motivi del rinvio della data di applicazione del nuovo regime di accesso aperto non sono venuti meno. Inoltre, il regime di accesso aperto potrebbe essere contrario agli obiettivi strategici paralleli di promuovere la negoziazione e l'innovazione all'interno dell'Unione, in quanto potrebbe disincentivare l'innovazione nei derivati negoziati in borsa consentendo ai concorrenti, beneficiari dell'accesso aperto, di fare affidamento sulle infrastrutture e sugli investimenti degli operatori esistenti per l'offerta di prodotti concorrenti con bassi costi iniziali. Il mantenimento di un sistema in virtù del quale i derivati sono compensati e negoziati in un'entità integrata verticalmente è inoltre coerente con le tendenze internazionali ormai consolidate. La data di applicazione del nuovo regime di accesso aperto dovrebbe pertanto essere rinviata di altri due anni, fino al 3 luglio 2023.
- (59) Attualmente la definizione di «strumento finanziario» di cui alla direttiva 2014/65/UE non include esplicitamente gli strumenti finanziari emessi utilizzando una classe di tecnologie che supportano la registrazione distribuita di dati criptati, in particolare la tecnologia a registro distribuito. Per garantire la possibilità di negoziare tali strumenti finanziari sul mercato nell'ambito del quadro giuridico vigente, è opportuno modificare la definizione di strumenti finanziari di cui alla direttiva 2014/65/UE in modo da includerli.

<sup>(13)</sup> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

<sup>(14)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>(15)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

<sup>(16)</sup> Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

- (60) Laddove il presente regolamento stabilisce il quadro regolamentare per le infrastrutture di mercato DLT, tra cui quelle che forniscono servizi di regolamento, il quadro regolamentare generale per i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD è stabilito nel regolamento (UE) n. 909/2014, che comprende disposizioni sulla disciplina del regolamento. Il regime della disciplina di regolamento include norme per la segnalazione dei mancati regolamenti, la riscossione e la distribuzione di penali pecuniarie nonché gli acquisti forzosi. A norma delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, le disposizioni sulla disciplina di regolamento si applicano dal 1° febbraio 2022. Tuttavia, i portatori di interessi hanno dimostrato che gli acquisti forzosi potrebbero aumentare la pressione di liquidità e i costi dei titoli a rischio di acquisto forzoso. Tale effetto potrebbe essere ulteriormente esacerbato in caso di volatilità del mercato. In tale contesto, l'applicazione delle norme sull'acquisto forzoso di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 potrebbe incidere negativamente sull'efficienza e la competitività dei mercati dei capitali nell'Unione. Tale incidenza potrebbe a sua volta comportare un maggiore scarto danaro-lettera, una minore efficienza del mercato e incentivi ridotti a prestare titoli sui mercati dei prestiti di titoli e sui mercati pronti contro termine e a regolare le operazioni con CSD stabiliti nell'Unione. Si prevede pertanto che i costi dell'applicazione delle norme sull'acquisto forzoso superino i potenziali benefici. Tenendo conto di questa potenziale incidenza negativa, è auspicabile modificare il regolamento (UE) n. 909/2014 per consentire una data di applicazione diversa per ciascuna misura della disciplina di regolamento, in modo che la data di applicazione delle norme sull'acquisto forzoso possa essere ulteriormente rinviata. Tale rinvio permetterebbe alla Commissione di valutare, nel contesto dell'imminente proposta legislativa di revisione del regolamento (UE) n. 909/2014, il modo in cui il quadro della disciplina del regolamento, in particolare le norme in materia di acquisto forzoso, debba essere modificato per tenere conto delle questioni succitate e affrontarle. Inoltre, un rinvio garantirebbe che i partecipanti al mercato, tra cui le infrastrutture di mercato DLT che sarebbero soggette al regime della disciplina di regolamento, non debbano sostenere due volte i costi di attuazione nel caso in cui tali norme siano modificate a seguito del riesame del regolamento (UE) n. 909/2014.
- (61) Poiché il funzionamento di un'infrastruttura di mercato DLT non dovrebbe compromettere le politiche climatiche degli Stati membri, è importante incoraggiare ulteriormente lo sviluppo nelle tecnologie a registro distribuito a basse emissioni o a zero emissioni e gli investimenti nelle stesse,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce i requisiti in relazione alle infrastrutture di mercato DLT e i loro gestori per quanto riguarda:

- a) la concessione e la revoca di autorizzazioni specifiche a operare le infrastrutture di mercato DLT in conformità del presente regolamento;
- b) la concessione, la modifica e la revoca delle esenzioni alle autorizzazioni specifiche;
- c) l'imposizione, la modifica e la revoca delle condizioni legate a esenzioni e in relazione all'imposizione, alla modifica e alla revoca delle misure compensative o correttive;
- d) la gestione delle infrastrutture di mercato DLT;
- e) la vigilanza delle infrastrutture di mercato DLT; e
- f) la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità competenti e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 (ESMA).

#### *Articolo 2*

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «tecnologia a registro distribuito (DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l'uso dei registri distribuiti;
- 2) «registro distribuito»: archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l'utilizzo di un meccanismo di consenso;

- 3) «meccanismo di consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un'operazione;
- 4) «nodo di rete DLT»: un dispositivo o un'applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito;
- 5) «infrastruttura di mercato DLT»: sistema multilaterale di negoziazione DLT, sistema di regolamento DLT o sistema di negoziazione e regolamento DLT;
- 6) «sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT)»: sistema multilaterale di negoziazione che ammette alla negoziazione solo strumenti finanziari DTL;
- 7) «sistema di regolamento DLT (SS DLT)»: sistema di regolamento che regola operazioni in strumenti finanziari DLT contro pagamento o consegna, indipendentemente dal fatto che tale sistema di regolamento sia stato designato e notificato a norma della direttiva 98/26/CE e che permetta la registrazione iniziale degli strumenti finanziari DLT o consenta la prestazione di servizi di custodia in relazione a strumenti finanziari DLT;
- 8) «regolamento»: regolamento come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- 9) «mancato regolamento»: mancato regolamento come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- 10) «sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT)»: un TSS DLT o un SS DLT che combina i servizi prestati da un MTF DLT e da un SS DLT;
- 11) «strumento finanziario DLT»: strumento finanziario emesso, registrato, trasferito e stoccato mediante la tecnologia a registro distribuito;
- 12) «strumento finanziario»: strumento finanziario come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;
- 13) «sistema multilaterale di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;
- 14) «depositario centrale di titoli (CSD)»: depositario centrale di titoli come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- 15) «sistema di regolamento titoli»: sistema di regolamento titoli come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- 16) «giorno lavorativo»: giorno lavorativo come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- 17) «consegna contro pagamento»: consegna contro pagamento come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- 18) «ente creditizio»: ente creditizio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(17)</sup>;
- 19) «impresa di investimento»: impresa di investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;
- 20) «gestore del mercato»: gestore del mercato come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE;
- 21) «autorità competente»: una o più autorità competenti
  - a) designate a norma dell'articolo 67 direttiva 2014/65/UE;
  - b) designate a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014; o
  - c) designate altrimenti da uno Stato membro per controllare l'applicazione del presente regolamento.

<sup>(17)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

*Articolo 3***Limitazioni sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o registrati da un'infrastruttura di mercato DLT**

1. Gli strumenti finanziari DLT sono ammessi alla negoziazione su un'infrastruttura di mercato DLT o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT soltanto se, al momento dell'ammissione alla negoziazione o della registrazione in un registro distribuito, gli strumenti finanziari DLT sono:

- a) azioni il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di EUR;
- b) obbligazioni, altre forme di debito cartolarizzato, comprese le ricevute di deposito in relazione a tali titoli, o strumenti del mercato monetario, con un'entità di emissione inferiore a 1 miliardo di EUR, esclusi quelli che incorporano uno strumento derivato o che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio correlato; o
- c) quote di organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punto iv), della direttiva 2014/65/UE, il cui valore di mercato delle attività gestite è inferiore a 500 milioni di EUR.

Sono escluse dal calcolo della soglia di cui al primo comma, lettera b), le obbligazioni societarie emesse da emittenti la cui capitalizzazione di mercato non supera i 200 milioni di EUR al momento della loro emissione.

2. Il valore di mercato aggregato di tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione su un'infrastruttura di mercato DLT o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT non supera i 6 miliardi di EUR al momento dell'ammissione alla negoziazione o della registrazione iniziale di un nuovo strumento finanziario DLT.

Ove l'ammissione alla negoziazione o la registrazione di un nuovo strumento finanziario DLT comporti un valore di mercato aggregato di cui al primo comma fino a 6 miliardi di EUR, l'infrastruttura di mercato DLT non ammette tale strumento finanziario DLT alla negoziazione o lo registra.

3. Qualora il valore di mercato aggregato di tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione su un'infrastruttura di mercato DLT o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT abbia raggiunto i 9 miliardi di EUR, il gestore dell'infrastruttura di mercato DLT attiva la strategia di transizione di cui all'articolo 7, paragrafo 7. Il gestore dell'infrastruttura di mercato DLT notifica all'autorità competente l'attivazione della sua strategia di transizione e l'orizzonte temporale per la transizione nella relazione mensile di cui al paragrafo 5.

4. Il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT calcola mensilmente il valore di mercato aggregato medio degli strumenti finanziari DLT negoziati o registrati nella pertinente infrastruttura di mercato DLT. Tale media mensile è calcolata come media dei prezzi di chiusura giornalieri di ciascuno strumento finanziario DLT, moltiplicata per il numero di strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione o registrati su tale infrastruttura di mercato DLT con lo stesso numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN).

Il gestore dell'infrastruttura di mercato DLT utilizza la citata media mensile:

- a) nel valutare se l'ammissione alla negoziazione o la registrazione di un nuovo strumento finanziario DLT nel mese successivo comporterebbe che il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari DLT raggiunga la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo; e
- b) nel decidere se per attivare la strategia di transizione di cui all'articolo 7, paragrafo 7.

5. Il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT presenta relazioni mensili alla propria autorità competente da cui risulti che tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione o registrati nell'infrastruttura di mercato DLT non superano le soglie di cui ai paragrafi 2 e 3.

6. Un'autorità competente può fissare soglie inferiori ai valori di cui ai paragrafi 1 e 2. Se un'autorità competente riduce la soglia di cui al paragrafo 2, si considera ridotto proporzionalmente anche il valore di cui al paragrafo 3.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'autorità competente tiene conto delle dimensioni del mercato e della capitalizzazione media degli strumenti finanziari DLT di un determinato tipo che sono stati ammessi alle piattaforme di negoziazione negli Stati membri in cui saranno effettuati i servizi e le attività e tiene conto altresì dei rischi correlati agli emittenti, al tipo di tecnologia a registro distribuito utilizzata e ai servizi e alle attività dell'infrastruttura di mercato DLT.

7. Il regolamento (UE) n. 596/2014 si applica agli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione in un MTF DLT o in un TSS DLT.

#### Articolo 4

##### **Requisiti ed esenzioni riguardanti gli MTF DLT**

1. Un MTF DLT è soggetto ai requisiti che si applicano a un sistema multilaterale di negoziazione a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE.

Il primo comma non si applica ai requisiti per i quali l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce il MTF DLT è stato esentato a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a condizione che tale impresa di investimento o gestore del mercato rispetti:

- a) l'articolo 7;
  - b) i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo; e
  - c) le eventuali misure compensative che l'autorità competente ritenga opportune per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto a cui è stata richiesta l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria.
2. Oltre alle persone di cui all'articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, su richiesta di un gestore di un MTF DLT, l'autorità competente può autorizzare tale gestore ad ammettere persone fisiche e giuridiche a negoziare per conto proprio in qualità di membri o partecipanti, purché tali persone soddisfino i seguenti requisiti:
- a) godono di sufficiente buona reputazione;
  - b) dispongono di un livello sufficiente di capacità, competenza ed esperienza di negoziazione, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito;
  - c) non sono market maker nell'MTF DLT;
  - d) non utilizzano una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza nell'MTF DLT;
  - e) non forniscono ad altre persone l'accesso elettronico diretto all'MTF DLT;
  - f) non negoziano per proprio conto quando eseguono ordini dei clienti sull'infrastruttura di mercato DLT; e
  - g) hanno dato un consenso informato alla negoziazione nell'MTF DLT in qualità di membri o partecipanti e sono stati informati dall'MTF DLT dei potenziali rischi connessi all'utilizzo dei suoi sistemi per negoziare strumenti finanziari DLT.

Ove conceda l'esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità competente può chiedere ulteriori misure a tutela delle persone fisiche ammesse all'MTF DLT in qualità di membri o partecipanti. Tali misure sono proporzionate al profilo di rischio dei membri o partecipanti in questione.

3. Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, l'autorità competente può esentare tale gestore o i suoi membri o partecipanti dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

Qualora l'autorità competente conceda un'esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'MTF DLT tiene le registrazioni di tutte le operazioni effettuate tramite i suoi sistemi. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 che risultano pertinenti in ordine al sistema utilizzato dall'MTF DLT e dal membro o partecipante che effettua l'operazione. L'MTF DLT garantisce inoltre che le autorità competenti abilitate a ricevere i dati direttamente dal sistema multilaterale di negoziazione conformemente all'articolo 26 di tale regolamento abbiano accesso diretto e immediato a tali informazioni. Per accedere a tali registrazioni, tale autorità competente è ammessa all'MTF DLT in qualità di osservatore.

L'autorità competente mette a disposizione dell'ESMA senza indebito ritardo tutte le informazioni a cui ha avuto accesso a norma del presente articolo.

4. Qualora un gestore di un MTF DLT richieda un'esenzione a norma del paragrafo 2 o 3, deve dimostrare che l'esenzione richiesta è:

- a) proporzionata e giustificata dall'uso della tecnologia a registro distribuito; e
- b) limitata all'MTF DLT e non esteso a eventuali altri sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da tale gestore.

5. I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a un CSD che gestisce un TSS DLT conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

6. L'ESMA elabora orientamenti sulle misure compensative di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c).

#### Articolo 5

##### **Requisiti ed esenzioni riguardanti gli SS DLT**

1. Un CSD che gestisce un SS DLT è soggetto ai requisiti che si applicano a un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014.

Il primo comma non si applica ai requisiti per i quali il CSD che gestisce l'SS DLT è stato esentato a norma dei paragrafi da 2 a 9 del presente articolo, a condizione che tale CSD rispetti:

- a) l'articolo 7;
- b) i paragrafi da 2 a 10 del presente articolo; e
- c) le eventuali misure compensative che l'autorità competente ritenga opportune per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto a cui è stata richiesta l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria.

2. Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale CSD dall'articolo 2, paragrafo 1, punti 4, 9 o 28, o dagli articoli 3, 37 o 38 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che tale CSD:

- a) dimostri che l'uso di un «conto titoli» quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, di tale regolamento o l'uso della scrittura contabile di cui all'articolo 3 di detto regolamento sono incompatibili con l'uso della tecnologia a registro distribuito impiegata;
- b) proponga misure compensative per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto a cui è stata richiesta un'esenzione, e garantisca quanto meno che:
  - i) gli strumenti finanziari DLT siano registrati nel registro distribuito;
  - ii) il numero di strumenti finanziari DLT, in un'emissione o in parte di essa, registrati dal CSD che gestisce l'SS DLT sia pari al numero totale degli strumenti finanziari DLT che costituiscono tale emissione o parte di essa registrati nel registro distribuito in un determinato momento;
  - iii) tenga registrazioni che consentano al CSD che gestisce l'SS DLT, senza ritardo e in qualsiasi momento, di separare gli strumenti finanziari DLT di un membro, partecipante, emittente o cliente da quelli di qualsiasi altro membro, partecipante, emittente o cliente; e
  - iv) non ammetta gli scoperti su titoli, i saldi debitori, né la creazione o la cancellazione impropria di titoli.

3. Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale CSD dall'articolo 6 o 7 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il CSD provveda quanto meno, mediante procedure e dispositivi efficaci, a che l'SS DLT:

- a) consenta di confermare in modo chiaro, preciso e tempestivo i dettagli delle operazioni in strumenti finanziari DLT, compresi i pagamenti effettuati in relazione agli strumenti finanziari DLT, nonché l'estinzione di eventuali garanzie reali relative a tali strumenti o la richiesta di garanzie reali relative agli strumenti finanziari DLT; e

b) prevenga i mancati regolamenti o gestisca i mancati regolamenti se non è possibile prevenirli.

4. Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale CSD dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 909/2014 esclusivamente in relazione all'esternalizzazione a terzi di un servizio di base, a condizione che l'applicazione di tale articolo sia incompatibile con l'uso della tecnologia a registro distribuito come previsto dall'SS DLT gestito da tale CSD.

5. Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l'autorità competente può autorizzare tale CSD ad ammettere tra i partecipanti all'SS DLT persone fisiche e giuridiche in aggiunta a quelle elencate nell'articolo 2, lettera f), della direttiva 98/26/CE, a condizione che tali persone:

- a) godano di sufficiente buona reputazione;
- b) dispongano di un livello sufficiente di capacità, competenza, esperienza e conoscenza in relazione al regolamento, al funzionamento della tecnologia a registro distribuito e alla valutazione dei rischi; e
- c) abbiano dato il consenso informato per essere inclusi nel regime pilota previsto dal presente regolamento e siano adeguatamente informate della sua natura sperimentale e dei potenziali rischi a esso associati.

6. Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale CSD dagli articoli 33, 34 o 35 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il CSD proponga misure compensative per conseguire gli obiettivi di tali articoli e provveda quanto meno a che:

- a) l'SS DLT renda pubblici i criteri di partecipazione che consentono un accesso equo e aperto a tutte le persone che intendono diventare partecipanti e a che tali criteri siano trasparenti, obiettivi e non discriminatori; e
- b) l'SS DLT comunichi pubblicamente i prezzi e le commissioni applicati ai servizi di regolamento che fornisce.

7. Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale CSD dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il CSD proponga misure compensative per conseguire gli obiettivi di tale articolo e provveda quanto meno, mediante procedure e dispositivi efficaci, a che:

- a) l'SS DLT regoli le operazioni in strumenti finanziari DLT quasi in tempo reale o in giornata e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla conclusione dell'operazione;
- b) l'SS DLT comunichi pubblicamente le norme che disciplinano il sistema di regolamento; e
- c) l'SS DLT attenui qualsiasi rischio derivante dalla mancata designazione dell'SS DLT quale sistema ai fini della direttiva 98/26/CE, in particolare per quanto riguarda le procedure di insolvenza.

Ai fini della gestione di un SS DLT, la definizione di CSD di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 quale persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli non comporta l'obbligo per gli Stati membri di designare e notificare un SS DLT quale sistema di regolamento titoli a norma della direttiva 98/26/CE. Tuttavia, nulla impedisce agli Stati membri di designare e notificare un SS DLT quale sistema di regolamento titoli ai sensi della direttiva 98/26/CE se l'SS DLT soddisfa i requisiti di tale direttiva.

Qualora un SS DLT non sia designato e notificato quale sistema di regolamento titoli a norma della direttiva 98/26/CE, il CSD che gestisce tale SS DLT propone misure compensative per attenuare i rischi derivanti dall'insolvenza.

8. Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale CSD dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il CSD effettui il regolamento sulla base della consegna contro pagamento.

Il regolamento dei pagamenti è effettuato tramite moneta di banca centrale, anche in forma tokenizzata, se pratico o possibile oppure, ove non sia pratico o possibile, tramite i conti del CSD conformemente al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 o tramite moneta di banca commerciale, anche in forma tokenizzata, conformemente al predetto titolo, oppure utilizzando «token di moneta elettronica».

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, il titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 non si applica a un ente creditizio allorché effettui il regolamento dei pagamenti utilizzando moneta di banca commerciale a un'infrastruttura di mercato DLT che registra gli strumenti finanziari DLT il cui valore aggregato di mercato, al momento della registrazione iniziale di un nuovo strumento finanziario DLT, non supera i 6 miliardi di EUR, calcolati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.

Laddove il regolamento avvenga utilizzando moneta di banca commerciale fornita da un ente creditizio al quale non si applica il titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 in virtù del terzo comma del presente paragrafo, o laddove il regolamento dei pagamenti avvenga utilizzando «token di moneta elettronica», il CSD che gestisce l'SS DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio derivante dall'uso di tali mezzi.

I servizi connessi ai «token di moneta elettronica» che sono equivalenti ai servizi elencati nella sezione C, lettere b) e c), dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, sono forniti dal CSD che gestisce l'SS DLT conformemente al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 o da un ente creditizio.

9. Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale CSD dall'articolo 50, 51 o 53 del regolamento (UE) n. 909/2014, purché tale CSD dimostri che l'uso della tecnologia a registro distribuito è incompatibile con i sistemi esistenti di altri CSD o altre infrastrutture di mercato oppure che la concessione di tale accesso a un altro CSD o a un'altra infrastruttura di mercato tramite i sistemi esistenti comporterebbe costi sproporzionati, date le dimensioni delle attività dell'SS DLT.

Laddove un CSD che gestisce un SS DLT sia stato esentato a norma del primo comma del presente paragrafo, concede ad altri gestori di SS DLT o ad altri gestori di TSS DLT l'accesso al proprio SS DLT. Il CSD che gestisce l'SS DLT informa l'autorità competente della sua intenzione di concedere tale accesso. L'autorità competente può vietare tale accesso nella misura in cui esso nuocerebbe alla stabilità del sistema finanziario dell'Unione o del sistema finanziario dello Stato membro interessato.

10. Qualora un CSD che gestisce un SS DLT chieda un'esenzione conformemente ai paragrafi da 2 a 9, deve dimostrare che l'esenzione richiesta è:

- a) proporzionata e giustificata dall'uso della tecnologia a registro distribuito; e
- b) limitata all'SS DLT e non estesa a un sistema di regolamento titoli gestito dallo stesso CSD.

11. I paragrafi da 2 a 10 del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, a un'impresa di investimento o a un gestore del mercato che gestisce un TSS DLT conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.

12. L'ESMA elabora orientamenti sulle misure compensative di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del presente articolo.

## Articolo 6

### Requisiti ed esenzioni riguardanti i TSS DLT

1. Un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un TSS DLT è soggetto:

- a) ai requisiti che si applicano a un sistema multilaterale di negoziazione a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE; e
- b) *mutatis mutandis*, ai requisiti che si applicano a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, a eccezione degli articoli 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 42, 43, 44, 46 e 47 di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai requisiti per i quali l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce il TSS DLT è stato esentato a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 5, paragrafi da 2 a 9, a condizione che tale impresa di investimento o gestore di mercato rispetti:

- a) l'articolo 7;
- b) l'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 10; e

- c) le misure compensative supplementari che l'autorità competente ritenga opportune per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto a cui è stata richiesta l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria.

2. Un CSD che gestisce un TSS DLT è soggetto:

- a) ai requisiti che si applicano a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014; e
- b) mutatis mutandis, ai requisiti che si applicano a un sistema multilaterale di negoziazione a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE, a eccezione degli articoli da 5 a 13 di tale direttiva.

Il primo comma non si applica ai requisiti per i quali il CSD che gestisce il TSS DLT è stato esentato a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 5, paragrafi da 2 a 9, a condizione che tale CSD rispetti:

- a) l'articolo 7;
- b) l'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 10; e
- c) le eventuali misure compensative che l'autorità competente ritenga opportune per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto a cui è stata richiesta l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria.

#### Articolo 7

#### **Requisiti supplementari per le infrastrutture di mercato DLT**

1. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT elaborano piani aziendali chiari e dettagliati che descrivono come intendono svolgere i loro servizi e le loro attività e che comprendono una descrizione del loro personale critico, degli aspetti tecnici, dell'uso della tecnologia a registro distribuito, nonché le informazioni richieste a norma del paragrafo 3.

Inoltre, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT mettono a disposizione del pubblico una documentazione scritta aggiornata, chiara e dettagliata, che definisce le norme in base alle quali operano le infrastrutture di mercato DLT e i loro gestori, compresi la disciplina dei diritti, dei requisiti, delle responsabilità e degli obblighi dei gestori delle infrastrutture di mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e dei clienti che utilizzano le loro infrastrutture di mercato DLT. Tale disciplina specifica il diritto applicabile, eventuali meccanismi precontenzioso di risoluzione delle controversie, eventuali misure di protezione in caso di insolvenza a norma della direttiva 98/26/CE e la giurisdizione per intentare l'azione legale. I gestori delle infrastrutture DLT possono rendere disponibile la loro documentazione scritta tramite mezzi elettronici.

2. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT stabiliscono o documentano, come appropriato, regole di funzionamento della tecnologia a registro distribuito che utilizzano, comprese le regole sull'accesso al registro distribuito, sulla partecipazione dei nodi di validazione, sulla risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e sulla gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione volte a garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria.

3. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT forniscono ai loro membri, partecipanti, emittenti e clienti informazioni chiare e inequivocabili, pubblicate sul loro sito web, sulle modalità con cui i gestori svolgono le loro funzioni, i loro servizi e le loro attività e su come tali modalità si discostano da quelle di un sistema multilaterale di negoziazione o del sistema di regolamento titoli che non si basa sulla tecnologia a registro distribuito. Tali informazioni comprendono il tipo di tecnologia a registro distribuito utilizzata.

4. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT garantiscono che tutti i dispositivi informatici e cibernetici relativi all'uso della loro tecnologia a registro distribuito siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività. Tali dispositivi assicurano la continuità e la costante trasparenza, disponibilità, affidabilità e sicurezza dei loro servizi e delle loro attività, compresa l'affidabilità degli smart contract utilizzati nell'infrastruttura di mercato DLT. Tali dispositivi garantiscono inoltre l'integrità, la sicurezza e la riservatezza di tutti i dati memorizzati dai gestori in questione, nonché che tali dati siano disponibili e accessibili.

I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dispongono di procedure specifiche di gestione del rischio operativo per i rischi derivanti dall'uso della tecnologia a registro distribuito e delle cripto-attività e per le modalità con cui tali rischi sarebbero affrontati se si concretizzassero.

Per valutare l'affidabilità di tutti i dispositivi informatici e cibernetici di un'infrastruttura di mercato DLT, l'autorità competente può richiedere una verifica di tali dispositivi. Se l'autorità competente richiede una verifica, essa nomina un revisore indipendente incaricato a tal fine. L'infrastruttura di mercato DLT sostiene i costi della verifica.

5. Qualora un gestore di un'infrastruttura di mercato DLT garantisca la custodia dei fondi, delle garanzie reali o degli strumenti finanziari DLT dei membri, dei partecipanti, degli emittenti o dei clienti, nonché i mezzi di accesso a tali beni, anche sotto forma di chiavi crittografiche, tale gestore adotta dispositivi adeguati per impedire l'uso di tali beni per suo conto del gestore senza un previo esplicito consenso scritto del membro, del partecipante, dell'emittente o del cliente interessato, che può fornire tale consenso per via elettronica.

I gestori delle infrastrutture di mercato DLT tengono registrazioni sicure, accurate, affidabili e recuperabili dei fondi, delle garanzie reali e degli strumenti finanziari DLT detenuti dalla loro infrastruttura di mercato DLT per i propri membri, partecipanti, emittenti o clienti, nonché dei mezzi di accesso a tali fondi, garanzie reali e strumenti finanziari.

I gestori delle infrastrutture di mercato DLT separano i fondi, le garanzie reali e gli strumenti finanziari DLT dei membri, dei partecipanti, degli emittenti o dei clienti che utilizzano l'infrastruttura di mercato DLT e i mezzi di accesso a tali beni da quelli del gestore, nonché da quelli di altri membri, partecipanti, emittenti e clienti.

Tutti i dispositivi informatici e cibernetici di cui al paragrafo 4 garantiscono che tali fondi, garanzie reali e strumenti finanziari DLT detenuti da una infrastruttura di mercato DLT per i propri membri, i propri partecipanti, i propri emittenti o i propri clienti, nonché i relativi mezzi di accesso, siano protetti dai rischi di accesso non autorizzato, pirateria informatica, degrado, perdita, attacco informatico, furto, frode, negligenza e altri gravi malfunzionamenti operativi.

6. In caso di perdita di fondi, di perdita di garanzie reali o di perdita di uno strumento finanziario DLT, il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT che ha perso i fondi, la garanzia reale o lo strumento finanziario DLT è responsabile della perdita fino al valore di mercato dell'attività persa. Il gestore dell'infrastruttura di mercato DLT non è responsabile della perdita se dimostra che quest'ultima è dovuta a un evento esterno che sfugge al suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarlo.

I gestori dell'infrastruttura di mercato DLT istituiscono dispositivi trasparenti e adeguati per garantire la tutela degli investitori e istituiscono meccanismi di gestione dei reclami dei clienti e procedure di ricorso e compensazione nel caso in cui gli investitori subiscano una perdita dovuta a una delle circostanze di cui al primo comma del presente paragrafo o alla cessazione dell'attività a causa di una delle circostanze di cui agli articoli 8, paragrafo 13, 9, paragrafo 11, e 10, paragrafo 10.

Un'autorità competente può decidere, caso per caso, di esigere ulteriori garanzie prudenziali da parte del gestore di un'infrastruttura di mercato DLT sotto forma di fondi propri o di polizze assicurative, laddove l'autorità competente stabilisca che le potenziali responsabilità per danni causati ai clienti del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT a seguito di qualsiasi circostanza di cui al primo comma del presente paragrafo non sono adeguatamente coperte dai requisiti prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(18)</sup>, alla direttiva 2014/65/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(19)</sup>, al fine di garantire la tutela degli investitori.

7. Un gestore di un'infrastruttura di mercato DLT stabilisce e mette a disposizione del pubblico una strategia chiara e dettagliata per la riduzione dell'attività di una determinata infrastruttura di mercato DLT o per la transizione o la cessazione dell'attività di una determinata infrastruttura di mercato DLT («strategia di transizione»), tra cui la transizione o il ritorno delle proprie attività di tecnologia a registro distribuito alle infrastrutture di mercato tradizionali, nel caso in cui:

a) si superi la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

<sup>(18)</sup> Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

<sup>(19)</sup> Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

- b) debba essere revocata o altrimenti sospesa un'autorizzazione specifica o l'esenzione concessa a norma del presente regolamento, anche in caso di sospensione dell'autorizzazione specifica o dell'esenzione in conseguenza degli eventi previsti a norma dell'articolo 14, paragrafo 2; o
- c) si verifichi una cessazione volontaria o involontaria dell'attività dell'infrastruttura di mercato DLT.

La strategia di transizione è pronta per essere attuata tempestivamente.

La strategia di transizione stabilisce le modalità di trattamento dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e dei clienti in caso di revoca o sospensione di un'autorizzazione specifica o di cessazione dell'attività di cui al primo comma del presente paragrafo. La strategia di transizione stabilisce le modalità di tutela dei clienti, in particolare degli investitori al dettaglio, contro qualsiasi impatto sproporzionato derivante dalla revoca o dalla sospensione di un'autorizzazione specifica o dalla cessazione dell'attività. La strategia di transizione è aggiornata su base continuativa, previa approvazione dell'autorità competente.

La strategia di transizione specifica come comportarsi in caso di superamento della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

8. Le imprese di investimento o i gestori del mercato che sono autorizzati a gestire esclusivamente un MTF DLT ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento e che non indicano nelle loro strategie di transizione l'intenzione di ottenere un'autorizzazione a gestire un sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE, nonché gli CSD che gestiscono un TSS DLT, si adoperano al massimo per concludere accordi con le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE onde rilevarne l'attività, e specificano tali accordi nelle loro strategie di transizione.

9. I CSD che gestiscono un SS DLT, autorizzati a gestire esclusivamente un SS DLT a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento e che non indicano nelle loro strategie di transizione l'intenzione di ottenere un'autorizzazione a gestire un sistema di regolamento titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, e le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un TSS DLT, si adoperano al massimo per concludere accordi con i CSD che gestiscono un sistema di regolamento titoli onde rilevarne l'attività, e specificano tali accordi nelle loro strategie di transizione.

I CSD che gestiscono un sistema di regolamento titoli e che ricevono una richiesta di concludere gli accordi di cui al primo comma del presente paragrafo, rispondono entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Il CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli conclude gli accordi in modo non discriminatorio e può addebitare una commissione commerciale ragionevole basata sui costi effettivi. Esso respinge tale richiesta soltanto qualora ritenga che tali accordi incidano sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o rappresentino un rischio sistemico. Non respinge la richiesta in base alla perdita di quote di mercato. Se respinge una richiesta, ne informa per iscritto il gestore dell'infrastruttura di mercato DLT che ha presentato la richiesta.

10. Gli accordi di cui ai paragrafi 8 e 9 sono predisposti entro cinque anni dalla data di concessione dell'autorizzazione specifica o sono predisposti a una data anteriore laddove ciò sia richiesto dall'autorità competente al fine di far fronte a eventuali rischi di cessazione anticipata dell'autorizzazione specifica.

## Articolo 8

### **Autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT**

1. Una persona giuridica autorizzata ad agire quale impresa di investimento o autorizzata a gestire un mercato regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE può chiedere un'autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi del presente regolamento.

2. Se una persona giuridica chiede l'autorizzazione come impresa di investimento o l'autorizzazione a gestire un mercato regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE e, contemporaneamente, presenta una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente articolo, al solo scopo di gestire un MTF DLT, l'autorità competente non valuta se il richiedente soddisfa i requisiti della direttiva 2014/65/UE in relazione ai quali il richiedente ha richiesto un'esenzione conformemente all'articolo 4 del presente regolamento.

3. Se una persona giuridica, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo, chiede contemporaneamente un'autorizzazione come impresa di investimento o un'autorizzazione a gestire un mercato regolamentato e un'autorizzazione specifica, presenta nella sua domanda le informazioni richieste a norma dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare la conformità ai requisiti in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un'esenzione conformemente all'articolo 4 del presente regolamento.

4. Le domande di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento contengono le informazioni seguenti:

- a) il piano aziendale del richiedente, le regole dell'MTF DLT e la disciplina giuridica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché le informazioni riguardanti il funzionamento, i servizi e le attività dell'MTF DLT di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
- b) una descrizione del funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata, di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
- c) una descrizione di tutti i dispositivi informatici e cibernetici del richiedente di cui all'articolo 7, paragrafo 4;
- d) prove che attestino che il richiedente dispone di salvaguardie prudenziali sufficienti per far fronte alle proprie passività e compensare i clienti, come indicato all'articolo 7, paragrafo 6, terzo comma;
- e) se del caso, una descrizione delle modalità di custodia per gli strumenti finanziari DLT dei clienti di cui all'articolo 7, paragrafo 5;
- f) una descrizione dei dispositivi volti a garantire la tutela degli investitori e una descrizione dei meccanismi di gestione dei reclami e dei ricorsi dei clienti, di cui all'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma;
- g) la strategia di transizione del richiedente; e
- h) le esenzioni per le quali il richiedente ha presentato domanda a norma dell'articolo 4, la motivazione di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative proposte e le modalità mediante le quali intende soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni.

5. Entro il 23 marzo 2023, l'ESMA elabora orientamenti per stabilire moduli standard ai fini del paragrafo 4.

6. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT, l'autorità competente valuta se essa è completa. Se la domanda è incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti o le informazioni supplementari. Quando ritiene che la domanda sia completa, l'autorità competente ne informa il richiedente.

Non appena ritiene che la domanda sia completa, l'autorità competente invia copia della domanda all'ESMA.

7. Se necessario per promuovere la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni, o se necessario per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria, l'ESMA fornisce all'autorità competente un parere non vincolante sulle esenzioni richieste o sull'adeguatezza del tipo di tecnologia a registro distribuito utilizzata ai fini del presente regolamento, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della copia della domanda.

Prima di emettere un parere non vincolante, l'ESMA consulta le autorità competenti degli altri Stati membri e tiene le loro opinioni nella massima considerazione nell'emissione del parere.

Se l'ESMA emette un parere non vincolante, l'autorità competente tiene debitamente conto di tale parere e, su richiesta dell'ESMA, fornisce a quest'ultima una dichiarazione in merito a eventuali scostamenti significativi da tale parere. Il parere dell'ESMA e la dichiarazione dell'autorità competente non sono resi pubblici.

8. Entro il 24 marzo 2025, l'ESMA elabora orientamenti per promuovere la coerenza e la proporzionalità:

- a) delle esenzioni concesse ai gestori di MTF DLT in tutta l'Unione, anche nel contesto della valutazione dell'adeguatezza dei diversi tipi di tecnologia a registro distribuito utilizzata dai gestori ai fini del presente regolamento; e
- b) dell'esercizio dell'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 6.

Tali orientamenti garantiscono la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria.

L'ESMA aggiorna periodicamente tali orientamenti.

9. Entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT, l'autorità competente esegue una valutazione della domanda e decide se concedere l'autorizzazione specifica. Se un richiedente presenta contemporaneamente una domanda di autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE e una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente regolamento, il periodo di valutazione può essere prorogato per un ulteriore periodo fino a quello specificato all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.

10. Fatti salvi gli articoli 7 e 44 della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente nega la concessione dell'autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT se sussistono motivi per ritenere che:

- a) ci siano rischi significativi per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria non affrontati e mitigati adeguatamente del richiedente;
- b) l'autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT e le esenzioni richieste abbiano la finalità di eludere i requisiti legali o regolamentari; o
- c) il gestore dell'MTF DLT non sarà in grado, o non consentirà ai suoi utenti, di rispettare le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o le disposizioni del diritto nazionale che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

11. Un'autorizzazione specifica è valida in tutta l'Unione per un periodo massimo di sei anni dalla data del rilascio. L'autorizzazione specifica precisa le esenzioni concesse conformemente all'articolo 4, le eventuali misure compensative ed eventuali soglie inferiori a quelle fissate dall'autorità competente a norma dell'articolo 3, paragrafo 6.

L'autorità competente informa senza indugio l'ESMA in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di un'autorizzazione specifica a norma del presente articolo, comprese le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

L'ESMA pubblica sul proprio sito web:

- a) l'elenco degli MTF DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche, l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi e le eventuali soglie inferiori fissate dalle autorità competenti per ciascuno di essi; e
- b) il numero totale delle richieste di esenzione presentate a norma dell'articolo 4, indicando il numero e i tipi di esenzioni concesse o rifiutate, unitamente alle motivazioni degli eventuali rifiuti.

Le informazioni di cui al terzo comma, lettera b), sono pubblicate in forma anonima.

12. Fatti salvi gli articoli 8 e 44 della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente revoca un'autorizzazione specifica o qualsiasi relativa esenzione se:

- a) nel funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata o nei servizi e nelle attività forniti dal gestore di un MTF DLT è stato rilevato un vizio che rappresenta un rischio per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria e il vizio ha un peso maggiore rispetto ai vantaggi offerti dai servizi e dalle attività in fase di sperimentazione;
- b) il gestore dell'MTF DLT ha violato le condizioni legate alle esenzioni;
- c) il gestore dell'MTF DLT ha ammesso alla negoziazione strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- d) il gestore dell'MTF DLT ha superato le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
- e) il gestore dell'MTF DLT ha superato le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e non ha attivato la strategia di transizione; o
- f) il gestore dell'MTF DLT ha ottenuto l'autorizzazione specifica o le relative esenzioni sulla base di informazioni fuorvianti o di un'omissione sostanziale.

13. Qualora un gestore di un MTF DLT intenda apportare una modifica sostanziale al funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata, oppure ai servizi o alle attività che fornisce, e tale modifica sostanziale richieda una nuova autorizzazione specifica, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti del gestore o di eventuali condizioni legate a un'esenzione, il gestore dell'MTF DLT chiede una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica.

Qualora un gestore di un MTF DLT chieda una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica, si applica la procedura di cui all'articolo 4. L'autorità competente esamina tale richiesta, conformemente al presente articolo.

#### Articolo 9

##### **Autorizzazione specifica a gestire un SS DLT**

1. Una persona giuridica autorizzata ad agire come CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 può chiedere un'autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi del presente regolamento.
2. Se una persona giuridica chiede l'autorizzazione come CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 e contemporaneamente presenta una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente articolo, al solo scopo di gestire un SS DLT, l'autorità competente non valuta se il richiedente soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un'esenzione e gli è stata concessa conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.
3. Se una persona giuridica, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo, chiede contemporaneamente un'autorizzazione come CSD e un'autorizzazione specifica, presenta nella sua domanda le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare la conformità ai requisiti in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un'esenzione conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.
4. Una domanda di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT a norma del presente regolamento contiene le informazioni seguenti:
  - a) il piano aziendale del richiedente, le regole dell'SS DLT e la disciplina giuridica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché le informazioni riguardanti il funzionamento, i servizi e le attività dell'SS DLT di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
  - b) una descrizione del funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
  - c) una descrizione di tutti i dispositivi informatici e cibernetici del richiedente di cui all'articolo 7, paragrafo 4;
  - d) prove che attestino che il richiedente dispone di salvaguardie prudenziali sufficienti per far fronte alle proprie passività e compensare i clienti, come indicato all'articolo 7, paragrafo 6, terzo comma;
  - e) se del caso, una descrizione delle modalità di custodia degli strumenti finanziari DLT per i clienti di cui all'articolo 7, paragrafo 5;
  - f) una descrizione dei dispositivi volti a garantire la tutela degli investitori e una descrizione dei meccanismi di gestione dei reclami e dei ricorsi dei clienti, di cui all'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma;
  - g) la strategia di transizione del richiedente; e
  - h) le esenzioni per le quali il richiedente ha presentato domanda a norma dell'articolo 5, la motivazione di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative proposte e le modalità mediante le quali intende soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni.
5. Entro il 23 marzo 2023, l'ESMA elabora orientamenti per stabilire moduli standard ai fini del paragrafo 4.

6. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT, l'autorità competente valuta se la domanda è completa. Se la domanda è incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti. Quando ritiene che la domanda sia completa, l'autorità competente ne informa il richiedente.

Non appena l'autorità competente ritiene che la domanda sia completa, invia copia di tale domanda:

- a) all'ESMA; e
- b) alle autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014.

7. Se necessario per promuovere la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni, o se necessario per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria, l'ESMA fornisce all'autorità competente un parere non vincolante sulle esenzioni o sull'adeguatezza del tipo di tecnologia a registro distribuito utilizzata ai fini del presente regolamento, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di una copia della domanda.

Prima di emettere un parere non vincolante, l'ESMA consulta le autorità competenti degli altri Stati membri e tiene le loro opinioni nella massima considerazione nell'emissione del parere.

Se l'ESMA emette un parere non vincolante, l'autorità competente tiene debitamente conto di tale parere e, su richiesta dell'ESMA, fornisce a quest'ultima una dichiarazione in merito a eventuali scostamenti significativi da tale parere. Il parere dell'ESMA e la dichiarazione dell'autorità competente non sono resi pubblici.

Le autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 forniscono all'autorità competente un parere non vincolante sulle caratteristiche dell'SS DLT gestito dal richiedente entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di una copia della domanda.

8. Entro il 24 marzo 2025, l'ESMA elabora orientamenti per promuovere la coerenza e la proporzionalità:

- a) delle esenzioni concesse ai CSD che gestiscono SS DLT in tutta l'Unione, anche nel contesto della valutazione dell'adeguatezza dei diversi tipi di tecnologia a registro distribuito utilizzata dai gestori ai fini del presente regolamento; e
- b) dell'esercizio dell'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 6.

Tali orientamenti garantiscono la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria.

L'ESMA aggiorna periodicamente tali orientamenti.

9. Entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT, l'autorità competente esegue una valutazione della domanda e decide se concedere l'autorizzazione specifica. Se il richiedente presenta contemporaneamente una domanda di autorizzazione come CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 e una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente regolamento, il periodo di valutazione può essere prorogato per un ulteriore periodo fino a quello specificato all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014.

10. Fatto salvo l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente nega il rilascio di un'autorizzazione specifica a gestire un SS DLT se vi sono motivi per ritenere che:

- a) ci siano rischi significativi per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria non affrontati e attenuati adeguatamente dal richiedente;
- b) l'autorizzazione specifica a gestire un SS DLT e le esenzioni richieste abbiano la finalità di eludere i requisiti giuridici o normativi; o
- c) il CSD non sarà in grado, o non consentirà ai suoi utenti, di rispettare le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o le disposizioni del diritto nazionale che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

11. Un'autorizzazione specifica è valida in tutta l'Unione per un periodo massimo di sei anni dalla data del rilascio. L'autorizzazione specifica precisa le esenzioni concesse conformemente all'articolo 5, le eventuali misure compensative e le eventuali soglie inferiori fissate dall'autorità competente a norma dell'articolo 3, paragrafo 6.

L'autorità competente informa senza indugio l'ESMA e le autorità rilevanti di cui al paragrafo 7 del presente articolo in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di un'autorizzazione specifica a norma del presente articolo, comprese le informazioni specificate al primo comma del presente paragrafo.

L'ESMA pubblica sul proprio sito web:

- a) l'elenco degli SS DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche, l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi e le eventuali soglie inferiori fissate dalle autorità competenti per ciascuno di essi; e
- b) il numero totale delle richieste di esenzione presentate a norma dell'articolo 5, indicando il numero e i tipi di esenzioni concesse o rifiutate, unitamente alle motivazioni degli eventuali rifiuti.

Le informazioni di cui al terzo comma, lettera b), sono pubblicate in forma anonima.

12. Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente revoca un'autorizzazione specifica o qualsiasi relativa esenzione se:

- a) nel funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata o nei servizi e nelle attività forniti dal CSD che gestisce l'SS DLT è stato rilevato un vizio che rappresenta un rischio per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria e il vizio ha un peso maggiore rispetto ai vantaggi offerti dai servizi e dalle attività in fase di sperimentazione;
- b) il CSD che gestisce l'SS DLT ha violato le condizioni legate alle esenzioni;
- c) il CSD che gestisce l'SS DLT ha registrato strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- d) il CSD che gestisce l'SS DLT ha superato la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
- e) il CSD che gestisce l'SS DLT ha superato le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e non ha attivato la strategia di transizione; o
- f) il CSD che gestisce l'SS DLT ha ottenuto l'autorizzazione specifica o le relative esenzioni sulla base di informazioni fuorvianti o di un'omissione sostanziale.

13. Qualora un CSD che gestisce un SS DLT intenda apportare una modifica sostanziale al funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata, oppure ai servizi o alle attività che fornisce, e tale modifica sostanziale richieda una nuova autorizzazione specifica, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti del CSD o di eventuali condizioni legate a un'esenzione, il CSD che gestisce l'SS DLT chiede una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica.

Qualora un CSD che gestisce un SS DLT chieda una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica, si applica la procedura di cui all'articolo 5. L'autorità competente esamina tale richiesta conformemente al presente articolo.

#### Articolo 10

##### **Autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT**

1. Una persona giuridica autorizzata in qualità di impresa di investimento, autorizzata a gestire un mercato regolamentato, a norma della direttiva 2014/65/UE o autorizzata in qualità di CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 può chiedere un'autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi del presente regolamento.

2. Qualora una persona giuridica chieda l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento o l'autorizzazione a gestire un mercato regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE, o in qualità di CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 e, contemporaneamente, presenti una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente articolo al solo scopo di gestire un TSS DLT, l'autorità competente non valuta se il richiedente soddisfa i requisiti della direttiva 2014/65/UE o quelli del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un'esenzione e gli è concessa conformemente all'articolo 6 del presente regolamento.

3. Qualora una persona giuridica, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo, chieda contemporaneamente un'autorizzazione in qualità di impresa di investimento o un'autorizzazione a gestire un mercato regolamentato o un'autorizzazione in qualità di CSD, e un'autorizzazione specifica, essa presenta nella sua domanda le informazioni richieste a norma dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE o dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014, rispettivamente, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare la conformità ai requisiti in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un'esenzione a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.

4. Una domanda di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT a norma del presente regolamento contiene le informazioni seguenti:

- a) il piano aziendale del richiedente, le regole del TSS DLT e la disciplina giuridica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché le informazioni riguardanti il funzionamento, i servizi e le attività del TSS DLT di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
- b) una descrizione del funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
- c) una descrizione di tutti i dispositivi informatici e cibernetici del richiedente di cui all'articolo 7, paragrafo 4;
- d) prove che attestino che il richiedente dispone di salvaguardie prudenziali sufficienti per far fronte alle proprie passività e compensare i clienti, come indicato all'articolo 7, paragrafo 6;
- e) se del caso, una descrizione delle modalità di custodia degli strumenti finanziari DLT per i clienti di cui all'articolo 7, paragrafo 5;
- f) una descrizione dei dispositivi volti a garantire la tutela degli investitori e una descrizione dei meccanismi di gestione dei reclami e dei ricorsi dei clienti, di cui all'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma;
- g) la strategia di transizione del richiedente; e
- h) le esenzioni per le quali il richiedente ha presentato domanda a norma dell'articolo 6, la motivazione di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative proposte e le modalità mediante le quali intende soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni.

5. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il richiedente che intende gestire un TSS DLT in qualità di impresa di investimento o di gestore del mercato presenta le informazioni sulle modalità con cui intende conformarsi ai requisiti applicabili del regolamento (UE) n. 909/2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare il rispetto dei requisiti in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un'esenzione a norma del suddetto articolo.

Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il richiedente che intende gestire un TSS DLT in qualità di CSD presenta le informazioni su come intende conformarsi ai requisiti applicabili della direttiva 2014/65/UE di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare il rispetto dei requisiti in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un'esenzione a norma del suddetto articolo.

6. Entro il 23 marzo 2023, l'ESMA elabora orientamenti per stabilire moduli standard ai fini del paragrafo 4.

7. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT, l'autorità competente valuta se la domanda è completa. Se è incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti o le informazioni supplementari. Quando considera che la domanda sia completa, l'autorità competente ne informa il richiedente.

Non appena considera che la domanda sia completa, l'autorità competente dello Stato membro d'origine invia una copia della domanda:

- a) all'ESMA; e
- b) alle autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014.

8. Se necessario per promuovere la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni, o se necessario per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria, l'ESMA fornisce all'autorità competente un parere non vincolante sulle esenzioni chieste o sull'adeguatezza del tipo di tecnologia a registro distribuito utilizzata ai fini del presente regolamento, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di una copia della domanda.

Prima di emettere un parere non vincolante, l'ESMA consulta le autorità competenti degli altri Stati membri e tiene le loro opinioni nella massima considerazione nell'emissione del parere.

Se l'ESMA emette un parere non vincolante, l'autorità competente tiene debitamente conto di tale parere e, su richiesta dell'ESMA, fornisce a quest'ultima una dichiarazione in merito a eventuali scostamenti significativi da tale parere. Il parere dell'ESMA e la dichiarazione dell'autorità competente non sono resi pubblici.

Le autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 forniscono all'autorità competente un parere non vincolante sulle caratteristiche del TSS DLT gestito dal richiedente entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di una copia della domanda.

9. Entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT, l'autorità competente esegue una valutazione della domanda e decide se concedere l'autorizzazione specifica. Se il richiedente presenta contemporaneamente una domanda di autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 909/2014 e una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente articolo, il periodo di valutazione può essere prorogato per un ulteriore periodo fino a quello specificato rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE o all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014.

10. Fatti salvi gli articoli 7 e 44 della direttiva 2014/65/UE e l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente nega la concessione dell'autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT se sussistono motivi per ritenere che:

- a) ci siano rischi significativi per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria non affrontati e attenuati adeguatamente dal richiedente;
- b) l'autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT e le esenzioni richieste abbiano la finalità di eludere i requisiti giuridici e/o normativi; o
- c) il gestore del TSS DLT non sarà in grado, o non consentirà ai suoi utenti, di rispettare le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o le disposizioni del diritto nazionale che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

11. Un'autorizzazione specifica è valida in tutta l'Unione per un periodo massimo di sei anni dalla data del rilascio. L'autorizzazione specifica precisa le esenzioni concesse conformemente all'articolo 6, le eventuali misure compensative ed eventuali soglie inferiori fissate dall'autorità competente a norma dell'articolo 3, paragrafo 6.

L'autorità competente informa senza indugio l'ESMA e le autorità rilevanti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di un'autorizzazione specifica a norma del presente articolo, comprese le informazioni specificate al primo comma del presente paragrafo.

L'ESMA pubblica sul suo sito web:

- a) l'elenco dei TSS DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche, l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi e le eventuali soglie inferiori fissate dalle autorità competenti per ciascuno di essi; e
- b) il numero totale delle richieste di esenzione presentate a norma dell'articolo 6, indicando il numero e i tipi di esenzioni concesse o rifiutate, unitamente alle motivazioni degli eventuali rifiuti.

Le informazioni di cui al terzo comma, lettera b), sono pubblicate in forma anonima.

12. Fatti salvi gli articoli 8 e 44 della direttiva 2014/65/UE e l'articolo 20 del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente ritira un'autorizzazione specifica o le relative esenzioni eventualmente concesse se:

- a) nel funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata o nei servizi e nelle attività forniti dal gestore di un TSS DLT è stato rilevato un vizio che rappresenta un rischio per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria e il vizio ha un peso maggiore rispetto ai vantaggi offerti dai servizi e dalle attività in fase di sperimentazione;
- b) il gestore del TSS DLT ha violato le condizioni legate alle esenzioni;
- c) il gestore del TSS DLT ha ammesso alla negoziazione o registrato strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- d) il gestore del TSS DLT ha superato la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
- e) il gestore del TSS DLT ha superato le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e non ha attivato la strategia di transizione; o
- f) il gestore del TSS DLT ha ottenuto l'autorizzazione specifica o le relative esenzioni sulla base di informazioni fuorvianti o di un'omissione sostanziale.

13. Qualora un gestore di un TSS DLT intenda apportare una modifica sostanziale al funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata, oppure ai servizi o alle attività che fornisce, e tale modifica sostanziale richieda una nuova autorizzazione specifica, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti del gestore o di eventuali condizioni legate a un'esenzione, il gestore del TSS DLT chiede una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica.

Qualora il gestore di un TSS DLT chieda una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica, si applica la procedura di cui all'articolo 6. L'autorità competente esamina tale richiesta conformemente al presente articolo.

#### Articolo 11

##### **Collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità competenti e l'ESMA**

1. Fatti salvi il regolamento (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT collaborano con le autorità competenti.

In particolare, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT danno notifica senza indugio alle loro autorità competenti delle circostanze elencate di seguito, non appena ne vengano a conoscenza:

- a) qualsiasi proposta di modifica sostanziale del piano aziendale, comprese modifiche relative al personale critico, alle regole dell'infrastruttura di mercato DLT e alla relativa disciplina giuridica;
- b) qualsiasi prova di accesso non autorizzato, malfunzionamento rilevante, perdita, attacchi informatici o altre minacce cibernetiche, frode, furto o altri gravi abusi subiti dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT;
- c) qualsiasi modifica sostanziale delle informazioni fornite all'autorità competente;
- d) eventuali difficoltà operative o tecniche incontrate nello svolgimento delle attività o nella prestazione dei servizi oggetto dell'autorizzazione specifica, comprese le difficoltà legate allo sviluppo o all'uso della tecnologia a registro distribuito e degli strumenti finanziari DLT; o
- e) eventuali rischi che incidono sulla tutela degli investitori, sull'integrità del mercato o sulla stabilità finanziaria che sono sorti ma non sono stati previsti nella domanda di autorizzazione specifica o che non sono stati previsti al momento della concessione dell'autorizzazione specifica.

Le modifiche di cui al secondo comma, lettera a), sono notificate almeno quattro mesi prima della pianificazione della modifica, a prescindere dal fatto che la modifica sostanziale proposta richieda a sua volta una modifica dell'autorizzazione specifica, delle relative esenzioni o delle condizioni a esse legate, conformemente all'articolo 8, 9 o 10.

In caso di notifica delle circostanze di cui al secondo comma, lettere da a) a e), l'autorità competente può chiedere al gestore dell'infrastruttura di mercato DLT di presentare domanda conformemente all'articolo 8, paragrafo 13, all'articolo 9, paragrafo 13, o all'articolo 10, paragrafo 13, o può chiedere al gestore dell'infrastruttura di mercato DLT di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Il gestore dell'infrastruttura di mercato DLT fornisce all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti richieste.

3. L'autorità competente può richiedere qualsiasi misura correttiva relativamente al piano aziendale del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, alle regole dell'infrastruttura di mercato DLT e alla disciplina giuridica per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria. Nelle relazioni di cui al paragrafo 4, il gestore dell'infrastruttura di mercato DLT riferisce in merito all'attuazione delle misure correttive eventualmente richieste dall'autorità competente.

4. Ogni sei mesi dalla data dell'autorizzazione specifica, il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT presenta una relazione all'autorità competente. Tale relazione include:

- a) una sintesi delle informazioni riportate al paragrafo 1, secondo comma;
- b) il numero e il valore degli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione nell'MTF DLT o nel TSS DLT e il numero e il valore degli strumenti finanziari DLT registrati dal gestore dell'SS DLT o del TSS DLT;
- c) il numero e il valore delle operazioni negoziate sul MTF DLT o sul TSS DLT e regolate dal gestore dell'SS DLT o del TSS DLT;
- d) una valutazione motivata di eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari o del diritto nazionale; e
- e) eventuali azioni adottate per attuare le condizioni connesse all'autorizzazione specifica o per attuare le misure compensative o correttive richieste dall'autorità competente.

5. L'ESMA svolge un ruolo di coordinamento rispetto alle autorità competenti al fine di favorire una visione comune della tecnologia a registro distribuito e dell'infrastruttura di mercato DLT, di creare una cultura comune della vigilanza e la convergenza delle pratiche di vigilanza e di garantire approcci coerenti e la convergenza nei risultati di vigilanza

Le autorità competenti trasmettono tempestivamente all'ESMA le informazioni e le relazioni ricevute dai gestori delle infrastrutture di mercato DLT a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo e informano l'ESMA delle misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

L'ESMA informa regolarmente le autorità competenti in merito a quanto segue:

- a) le relazioni presentate a norma del paragrafo 4 del presente articolo;
  - b) le autorizzazioni specifiche e le esenzioni concesse a norma del presente regolamento, nonché le condizioni legate a tali esenzioni;
  - c) qualsiasi rifiuto da parte di un'autorità competente di concedere un'autorizzazione specifica o un'esenzione, l'eventuale revoca di un'autorizzazione specifica o un'esenzione ed eventuali cessazioni di attività di un'infrastruttura di mercato DLT.
6. L'ESMA monitora l'applicazione delle autorizzazioni specifiche, delle relative esenzioni e delle condizioni legate a tali esenzioni, nonché delle eventuali misure compensative o correttive richieste delle autorità competenti. L'ESMA presenta alla Commissione una relazione annuale sulle modalità di applicazione pratica di tali autorizzazioni specifiche, esenzioni, condizioni e misure compensative o correttive.

## Articolo 12

### Designazione delle autorità competenti

1. L'autorità competente per una società di investimento che gestisce un MTF DLT o un TSS DLT è l'autorità competente designata dallo Stato membro individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), punti ii) e iii), della direttiva 2014/65/UE.

2. L'autorità competente per un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT o un TSS DLT è l'autorità competente designata dallo Stato membro in cui è situata la sede registrata del gestore di mercato che gestisce l'MTF DLT o il TSS DLT o, se in base alla legislazione di tale Stato membro il gestore di mercato non ha sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sede principale del gestore di mercato che gestisce l'MTF DLT o il TSS DLT.

3. L'autorità competente per un CSD che gestisce un DLT SS o un DLT TSS è l'autorità competente designata dallo Stato membro stabilita a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) n. 909/2014.

#### Articolo 13

### Notifica delle autorità competenti

Gli Stati membri notificano eventuali autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, punto 21, lettera c), all'ESMA e alla Commissione. L'ESMA pubblica un elenco di tali autorità competenti sul suo sito web.

#### Articolo 14

### Relazione e riesame

1. Entro il 24 marzo 2026, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione riguardante:
  - a) il funzionamento delle infrastrutture di mercato DLT in tutta l'Unione;
  - b) il numero di infrastrutture di mercato DLT;
  - c) i tipi di esenzione richiesta dalle infrastrutture di mercato DLT e i tipi di esenzione concessa;
  - d) il numero e il valore degli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione e registrati nelle infrastrutture di mercato DLT;
  - e) il numero e il valore delle operazioni negoziate o regolate nelle infrastrutture di mercato DLT;
  - f) i tipi di tecnologia a registro distribuito utilizzata e le questioni tecniche connesse all'uso della tecnologia a registro distribuito, comprese le questioni elencate all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), e l'impatto dell'uso della tecnologia a registro distribuito sugli obiettivi della politica dell'Unione in materia di clima;
  - g) le procedure messe in atto dai gestori di SS DLT o TSS DLT conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b);
  - h) gli eventuali rischi, vulnerabilità o inefficienze per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria derivanti dall'uso di una tecnologia a registro distribuito, ivi compresi eventuali nuovi tipi di rischi giuridici, sistemici e operativi, che non sono sufficientemente affrontati dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari, ed eventuali altri effetti indesiderati sulla liquidità, la volatilità, la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria;
  - i) rischi di arbitraggio normativo o questioni che incidono sulla parità di condizioni tra infrastrutture di mercato DLT nell'ambito del regime pilota di cui al presente regolamento e tra infrastrutture di mercato DLT e altre infrastrutture di mercato che utilizzano sistemi esistenti;
  - j) gli eventuali problemi connessi all'interoperabilità tra le infrastrutture di mercato DLT e altre infrastrutture che utilizzano sistemi esistenti;
  - k) gli eventuali vantaggi e costi derivanti dall'uso di un dato tipo di tecnologia a registro distribuito, in termini di liquidità aggiuntiva e finanziamenti per le start-up e le piccole e medie imprese, sicurezza e incrementi di efficienza, consumo di energia e riduzione dei rischi in tutta la catena di negoziazione e post-negoziazione, tra cui la registrazione e la custodia degli strumenti finanziari DLT, la tracciabilità delle operazioni e una maggiore conformità ai processi di conoscenza dei propri clienti e antiriciclaggio, le operazioni societarie, l'esercizio diretto dei diritti degli investitori tramite smart contract e le funzioni di segnalazione e vigilanza a livello dell'infrastruttura di mercato DLT;
  - l) qualsiasi rifiuto di concedere autorizzazioni specifiche o esenzioni, modifiche o revoche di tali autorizzazioni specifiche o esenzioni, nonché di qualsiasi misura compensativa o correttiva;

- m) l'eventuale cessazione dell'attività da parte di un'infrastruttura di mercato DLT e i motivi di tale cessazione dell'attività;
- n) l'adeguatezza delle soglie di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 8, comprese le potenziali implicazioni derivanti da un aumento di tali soglie, tenendo conto in particolare di considerazioni sistemiche e dei diversi tipi di tecnologia a registro distribuito; e
- o) una valutazione generale dei costi e dei vantaggi del regime pilota di cui al presente regolamento e una raccomandazione sull'opportunità o meno di continuare il presente regime pilota e a quali condizioni.

2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, entro tre mesi dal ricevimento di tale relazione, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione comprende un'analisi costi/benefici per stabilire se il regime pilota previsto dal presente regolamento debba essere:

- a) prorogato per un ulteriore periodo massimo di tre anni;
- b) esteso ad altre tipologie di strumento finanziario che possono essere emessi, registrati, trasferiti o memorizzati utilizzando una tecnologia a registro distribuito;
- c) modificato;
- d) reso permanente mediante adeguate modifiche alla pertinente legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari; o
- e) soppresso, comprese tutte le autorizzazioni specifiche concesse a norma del presente regolamento.

Nella sua relazione, la Commissione può proporre opportune modifiche alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari o l'armonizzazione delle legislazioni nazionali che agevolerebbero l'uso della tecnologia a registro distribuito nel settore finanziario, nonché eventuali misure necessarie per la transizione delle infrastrutture di mercato DLT al di fuori del regime pilota di cui al presente regolamento.

Nel caso in cui il presente regime pilota sia prorogato per un ulteriore periodo come previsto al presente paragrafo, primo comma, lettera a), la Commissione chiede all'ESMA di presentare una relazione aggiuntiva a norma del paragrafo 1, entro tre mesi dalla fine del periodo di proroga. Una volta ricevuta la relazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione aggiuntiva in conformità del presente paragrafo.

#### Articolo 15

#### **Relazioni intermedie**

L'ESMA presenta relazioni intermedie annuali al fine di fornire ai partecipanti al mercato informazioni sul funzionamento dei mercati, far fronte al comportamento scorretto dei gestori delle infrastrutture di mercato DLT, fornire chiarimenti sull'applicazione del presente regolamento e aggiornare le indicazioni precedenti sulla base dell'evoluzione della tecnologia a registro distribuito. Tali relazioni forniscono inoltre una descrizione generale delle domande per il regime pilota di cui al presente regolamento incentrata sulle tendenze e sui rischi emergenti e sono presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La prima relazione intermedia è pubblicata entro il 24 marzo 2024.

#### Articolo 16

#### **Modifica del regolamento (UE) n. 600/2014**

L'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, è sostituito dal seguente:

«Se la Commissione conclude che non sussiste la necessità di escludere i derivati negoziati in borsa dall'ambito di applicazione degli articoli 35 e 36 in conformità dell'articolo 52, paragrafo 12, una CCP o una sede di negoziazione può, prima del 22 giugno 2022, chiedere alla sua autorità competente l'autorizzazione ad avvalersi delle disposizioni transitorie. L'autorità competente, tenendo conto dei rischi al corretto funzionamento della corrispondente CCP o sede di negoziazione derivanti dall'applicazione dei diritti di accesso a norma dell'articolo 35 o 36 in materia di derivati negoziati in borsa, può decidere che l'articolo 35 o 36 non si applica alla corrispondente CCP o sede di negoziazione, rispettivamente, per quanto riguarda derivati negoziati in borsa, per un periodo transitorio fino al 3 luglio 2023. Se l'autorità competente decide di approvare detto periodo transitorio, la CCP o la sede di negoziazione non beneficia di

diritti di accesso a norma dell'articolo 35 o 36 per quanto riguarda derivati negoziati in borsa nel corso del periodo transitorio. L'autorità competente notifica se approva un periodo transitorio all'ESMA e, nel caso di una CCP, al collegio delle autorità competenti per tale CCP.».

#### Articolo 17

### Modifica del regolamento (UE) n. 909/2014

L'articolo 76, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, è sostituito dal seguente:

«Ciascuna misura della disciplina di regolamento di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 13, si applica a decorrere dalla data di applicazione specificata per tale misura della disciplina di regolamento nell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 15.».

#### Articolo 18

### Modifiche della direttiva 2014/65/UE

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

1) all'articolo 4, paragrafo 1, il punto 15 è sostituito dal seguente:

«15) “strumento finanziario”: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell'allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;»;

2) all'articolo 93, è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Entro il 23 marzo 2023 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, e le comunicano alla Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 23 marzo 2023.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che non possono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, entro il 23 marzo 2023, poiché le loro procedure legislative richiedono più di nove mesi, beneficiano di una proroga di un massimo di sei mesi a decorrere dal 23 marzo 2023, a condizione che notifichino alla Commissione la necessità di ricorrere a una proroga entro il 23 marzo 2023.».

#### Articolo 19

### Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a decorrere dal 23 marzo 2023, fatta eccezione per:

- a) gli articoli 8, paragrafo 5, 9, paragrafo 5, 10, paragrafo 6, e 17, che si applicano a decorrere dal 22 giugno 2022; e
- b) l'articolo 16, che si applica a decorrere dal 4 luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo  
La presidente  
R. METSOLA

Per il Consiglio  
Il presidente  
B. LE MAIRE

## II

*(Atti non legislativi)*

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/859 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2022

**che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura combinata delle merci («NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (2) La NC si basa sulla nomenclatura del sistema armonizzato («SA») dell'Organizzazione mondiale delle dogane, che è stata modificata in applicazione della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 28 giugno 2019 («SA 2022»). Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione <sup>(2)</sup>, che ha sostituito l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 a decorrere dal 1° gennaio 2022, ha attuato tali modifiche nella versione 2022 della NC («NC 2022»).
- (3) Nel SA 2022 è stata creata una sottovoce 4421 20 00 distinta per le «bare». Nella NC 2021 le «bare di pannelli di fibre» erano classificate nel codice NC 4421 99 10 con un'aliquota del dazio doganale del 4 %, mentre le «bare di altre materie» erano classificate nel codice NC 4421 99 91 con esenzione dal dazio doganale. A seguito delle modifiche del SA 2022, nella NC 2022 le «bare di pannelli di fibre» sono state trasferite nel nuovo codice NC 4421 20 00 con esenzione dal dazio doganale.
- (4) Al fine di imporre, nel 2022, lo stesso trattamento tariffario della NC 2021, è necessario modificare la NC 2022 per tenere conto delle modifiche apportate al SA 2022 e prevedere una suddivisione distinta per le «bare di pannelli di fibre».

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

- (5) Nel SA 2022 è stata creata una voce 8485 distinta per le «macchine per la fabbricazione additiva», note anche come «stampanti 3D», che è stata ulteriormente suddivisa in varie categorie a seconda dei diversi depositi di materiale (ad esempio «per deposito metallico», «per deposito di gesso, di cemento, di ceramica o di vetro» ecc.). La creazione della voce 8485 ha comportato il trasferimento di tali macchine da sottovoci diverse della NC 2021 <sup>(3)</sup> e la creazione di codici NC specifici al fine di concedere lo stesso trattamento tariffario previsto dalla NC 2021.
- (6) Nella NC 2021 le «macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali» erano classificate nella sottovoce 8474 80 90 «altri», con esenzione dal dazio doganale. A seguito delle modifiche del SA 2022, tali prodotti sono classificati, nella NC 2022, nella nuova sottovoce 8485 80 00 con un'aliquota del dazio doganale dell'1,7 %.
- (7) Per continuare a concedere lo stesso trattamento tariffario del 2021 a tali «macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali», è necessario modificare la NC 2022 prevedendo una suddivisione separata con esenzione dal dazio.
- (8) Inoltre nella NC 2022 anche le parti di tali macchine dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento tariffario di cui alla NC 2021. È pertanto opportuno modificare la designazione del codice NC 8485 90 10 per includervi parti delle «macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali».
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (10) Al fine di garantire che nel 2022 il trattamento tariffario per le stampanti 3D e le loro parti sia lo stesso previsto nel 2021, le modifiche corrispondenti dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 2 dell'allegato si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

*Per la Commissione*

*A nome della presidente*

Gerassimos THOMAS

*Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale*

---

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).

## ALLEGATO

- 1) Nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la voce relativa al codice 4421 20 00 è sostituita dalla seguente:

| Codice NC          | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi convenzionali (%) | Unità supplementare |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>«4421 20 00</b> | <b>– bare</b>            | Esenzione <sup>(1)</sup>            | p/st                |

<sup>(1)</sup> di pannelli di fibre 4.

- 2) Nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, le voci relative ai codici da 8485 80 00 a 8485 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

| «Codice NC         | Designazione delle merci                                                                                                                                        | Aliquota dei dazi convenzionali (%) | Unità supplementare |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1                  | 2                                                                                                                                                               | 3                                   | 4                   |
| <b>«8485 80 00</b> | <b>– altre</b>                                                                                                                                                  | 1,7 <sup>(1)</sup>                  | p/st                |
| <b>8485 90</b>     | <b>– parti:</b>                                                                                                                                                 |                                     |                     |
| <b>8485 90 10</b>  | – – parti di macchine della sottovoce 8485 30 10; parti di macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali | esenzione                           | p/st                |
| <b>8485 90 90</b>  | – – altre                                                                                                                                                       | 1,7                                 | p/st                |

<sup>(1)</sup> Macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali: **esenzione**.

**REGOLAMENTO (UE) 2022/860 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° giugno 2022**  
**che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio**  
**per quanto riguarda le monacoline da riso rosso fermentato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006 la Commissione può avviare, di propria iniziativa o sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri, una procedura per l'inserimento di una sostanza o di un ingrediente contenente una sostanza diversa da una vitamina o da un minerale nell'allegato III di tale regolamento, recante un elenco delle sostanze il cui impiego negli alimenti è vietato, soggetto a restrizioni o sottoposto alla sorveglianza dell'Unione, se tale sostanza è associata a un rischio potenziale per i consumatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1925/2006.
- (2) Nel 2010 è stato chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire un parere sulla fondatezza scientifica di un'indicazione sulla salute relativa alla monacolina K presentata a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Il 30 giugno 2011 <sup>(3)</sup> l'Autorità ha formulato un parere scientifico sulla fondatezza di un'indicazione sulla salute relativa alla monacolina K da riso rosso fermentato e al mantenimento di livelli normali di colesterolo LDL nel sangue. L'Autorità ha concluso che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di monacolina K da riso rosso fermentato e il mantenimento di livelli normali di colesterolo LDL nel sangue al livello della dose giornaliera di 10 mg.
- (3) Nel 2012 è stato chiesto all'Autorità di fornire un parere sulla fondatezza scientifica di un'indicazione sulla salute presentata a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativa alla combinazione di ingredienti, tra i quali la monacolina K da riso rosso fermentato. Il 12 luglio 2013 <sup>(4)</sup> l'Autorità ha formulato un parere scientifico che stabilisce un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di un prodotto contenente 2 mg di monacolina K da riso rosso fermentato in combinazione con altri ingredienti e la riduzione dei livelli di colesterolo LDL nel sangue.
- (4) Nei suddetti pareri scientifici l'Autorità ha fatto riferimento, in relazione alle restrizioni d'uso, al riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) dei medicinali contenenti lovastatina disponibili sul mercato dell'Unione, in quanto ha ritenuto che la monacolina K in forma lattonica sia identica alla lovastatina. L'RCP fornisce agli operatori sanitari informazioni sull'uso sicuro ed efficace di tali medicinali. L'RCP per i medicinali contenenti lovastatina descrive le proprietà e le condizioni ufficialmente approvate per il loro uso, comprende avvertenze speciali e precauzioni d'uso che fanno riferimento al rischio di miopatia/rabdomiolisi, che è aumentato dall'uso concomitante della lovastatina con alcuni altri medicinali, e sconsiglia l'uso della lovastatina da parte di donne in gravidanza e in allattamento.
- (5) Nel corso delle discussioni in seno al gruppo di lavoro sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute in merito ai suddetti pareri scientifici, gli Stati membri hanno sollevato potenziali preoccupazioni in materia di sicurezza associate al consumo di alimenti contenenti monacoline da riso rosso fermentato.

<sup>(1)</sup> GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2011;9(7):2304.

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2013;11(7):3327.

- (6) Il riso rosso fermentato è ottenuto dalla fermentazione del riso con lieviti, principalmente *Monascus purpureus*, che comporta la produzione di monacoline, la più abbondante delle quali è la monacolina K. È tradizionalmente utilizzato in Cina come colorante alimentare e come rimedio tradizionale per favorire la digestione e la circolazione sanguigna. Nell'UE non è autorizzato per l'uso come colorante alimentare e non figura nell'elenco del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> relativo agli additivi alimentari. Gli integratori alimentari contenenti preparati a base di riso rosso fermentato sono stati commercializzati e consumati in misura significativa prima del 15 maggio 1997 e non sono pertanto soggetti al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> relativo ai nuovi alimenti. L'uso di preparati a base di riso rosso fermentato in altre categorie di alimenti è soggetto a un'autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2015/2283. L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicati i regolamenti (UE) 2015/2283 e (CE) n. 1333/2008.
- (7) La Commissione ha avviato di propria iniziativa la procedura a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 per le monacoline nel riso rosso fermentato in quanto ha ritenuto che, sulla base delle informazioni disponibili fornite dagli Stati membri nel corso di una consultazione sulla sicurezza delle monacoline da riso rosso fermentato, fossero soddisfatte le condizioni e i requisiti necessari di cui all'articolo 8 del suddetto regolamento e agli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione <sup>(7)</sup>. Le suddette informazioni disponibili comprendevano un parere dell'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES) sul rischio legato alla presenza di «riso rosso fermentato» negli integratori alimentari <sup>(8)</sup>. In tale parere si concludeva che «a causa della composizione del riso rosso fermentato, e in particolare della presenza di monacolina K (denominata anche lovastatina se commercializzata come medicinale), che presenta gli stessi effetti avversi delle statine, e della presenza a vari livelli di altre monacoline, composti la cui sicurezza non è stata accertata, il consumo di «riso rosso fermentato» espone alcuni consumatori a un rischio per la salute». Le informazioni disponibili comprendevano anche una relazione scientifica consultiva adottata dal Consiglio superiore di sanità belga il 13 febbraio 2016 <sup>(9)</sup>, che forniva una valutazione dei presunti effetti benefici e della possibile tossicità degli integratori alimentari a base di riso rosso fermentato per la popolazione belga. La suddetta relazione faceva riferimento al rischio legato alla presenza di monacoline, in particolare della monacolina K, nel riso rosso fermentato, che comprende effetti avversi identici a quelli osservati nei pazienti che assumono statine, e menzionava un maggiore rischio di sviluppare effetti tossici per determinati gruppi vulnerabili, quali le donne in gravidanza, le persone affette da disturbi epatici, renali e muscolari, le persone di età superiore ai 70 anni e i bambini e gli adolescenti. Nel 2013 l'ente finanziatore della ricerca tedesco DFG ha condotto un'altra valutazione scientifica <sup>(10)</sup> in merito, nella quale è stato concluso che «il riso rosso fermentato non è un alimento/integratore alimentare sicuro».
- (8) Nel 2017 la Commissione ha pertanto chiesto all'Autorità, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006, di formulare un parere scientifico sulla valutazione della sicurezza delle monacoline nel riso rosso fermentato.
- (9) Il 25 giugno 2018 <sup>(11)</sup> l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza delle monacoline nel riso rosso fermentato. L'Autorità ha ritenuto che la monacolina K in forma lattonica fosse identica alla lovastatina, il principio attivo di diversi medicinali autorizzati per il trattamento dell'ipercolesterolemia nell'UE. La monacolina K da riso rosso fermentato è disponibile negli integratori alimentari a vari livelli di assunzione giornaliera raccomandata per il suo effetto sul mantenimento di livelli normali di colesterolo LDL nel sangue. Sulla base delle informazioni disponibili l'Autorità ha concluso che l'assunzione di monacoline da riso rosso fermentato mediante integratori alimentari potrebbe portare a un'esposizione stimata alla monacolina K nell'intervallo delle dosi terapeutiche di

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell'11 aprile 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2).

<sup>(8)</sup> Parere dell'ANSES, richiesta 2012-SA-0228: *Opinion of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety on the risks associated with the presence of «red yeast rice» in food supplements*, 14 febbraio 2014.

<sup>(9)</sup> *Avis du Conseil Supérieur de la Santé N°9312: Compléments alimentaires à base de «levure de riz rouge»*, 3 febbraio 2016.

<sup>(10)</sup> *Stellungnahme der Gemeinsamen Expertenkommission BVL/BfArM: Einstufung von Rotschimmelreisprodukten*, 8 febbraio 2016.

<sup>(11)</sup> *EFSA Journal* 2019;16(8):5368.

lovastatina. L'Autorità ha osservato che il profilo degli effetti avversi del riso rosso fermentato era simile a quello della lovastatina. Mediante la consultazione di quattro fonti <sup>(12)</sup> di segnalazioni di casi l'Autorità ha riferito che gli eventi avversi hanno riguardato principalmente, in ordine decrescente di frequenza, il tessuto muscoloscheletrico e quello connettivo (compresa la rabdomiolisi), il fegato, il sistema nervoso, il tratto gastrointestinale, la cute e il tessuto sottocutaneo. L'Autorità ha ritenuto che le informazioni disponibili sugli effetti avversi segnalati negli esseri umani fossero sufficienti per concludere che le monacoline da riso rosso fermentato, quando utilizzate negli integratori alimentari, destano preoccupazioni significative in materia di sicurezza al livello d'uso di 10 mg/giorno. L'Autorità ha inoltre tenuto conto del fatto che erano stati segnalati singoli casi di reazioni avverse gravi per monacoline da riso rosso a livelli di assunzione di appena 3 mg/giorno per un periodo compreso tra due settimane e un anno, come pure del fatto che si erano verificati casi di rabdomiolisi, epatite e disturbi cutanei che avevano reso necessario il ricovero in ospedale.

- (10) Sulla base delle informazioni disponibili e di varie incertezze evidenziate nel suo parere l'Autorità non è stata in grado di fornire un parere relativamente a un'assunzione giornaliera di monacoline da riso rosso fermentato che non desti preoccupazioni circa gli effetti nocivi per la salute nella popolazione generale e, se del caso, nei sottogruppi vulnerabili della popolazione come richiesto dalla Commissione. L'Autorità ha spiegato che sussistono incertezze circa la composizione e il tenore di monacoline negli integratori alimentari contenenti riso rosso fermentato e che le monacoline nel riso rosso fermentato sono utilizzate in prodotti con molteplici ingredienti, i cui componenti non sono stati pienamente valutati singolarmente o in combinazione. L'uso sicuro delle monacoline in determinati gruppi vulnerabili di consumatori non può inoltre essere valutato per mancanza di dati e vi è incertezza per quanto riguarda gli effetti dell'assunzione concomitante di integratori alimentari a base di riso rosso fermentato e alimenti o medicinali inibitori dell'enzima (CYP3A4) coinvolto nel metabolismo delle monacoline.
- (11) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 e in seguito alla pubblicazione da parte dell'Autorità del suo parere sulle monacoline da riso rosso fermentato, la Commissione ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate sulla valutazione scientifica del rischio effettuata dall'Autorità. Le parti interessate hanno inoltre presentato dichiarazioni a sostegno dell'uso sicuro delle monacoline da riso rosso fermentato in combinazione con adeguate informazioni ai consumatori sull'uso sicuro della sostanza.
- (12) Le osservazioni che erano di natura scientifica sono state chiarite dall'Autorità nel corso di teleconferenze successive all'adozione tenutesi con le parti interessate. L'Autorità ha fornito chiarimenti sulle fonti di prova per il suo parere scientifico e ha spiegato il motivo per cui determinati studi presentati dalle parti interessate nell'ambito dell'invito pubblico a presentare dati non sono stati ritenuti sufficientemente affidabili e scientificamente solidi da essere inclusi nella sua valutazione della sicurezza. L'Autorità ha spiegato la motivazione scientifica che ha portato a considerare i dati sulla sicurezza per la lovastatina come pertinenti per la valutazione della sicurezza delle monacoline e ha chiarito in che modo i dati post-immissione in commercio relativi agli eventi avversi forniti dalle parti interessate sono stati utilizzati come elementi di prova nella sua valutazione.
- (13) La Commissione ha chiesto all'Autorità assistenza tecnica su due studi scientifici, una revisione sistematica e meta-analisi della sicurezza della supplementazione di riso rosso fermentato <sup>(13)</sup> e una revisione e perizia sul ruolo della supplementazione di riso rosso fermentato per il controllo del colesterolo plasmatico <sup>(14)</sup>, che sono stati presentati alla Commissione da una parte interessata dopo l'adozione del parere scientifico da parte dell'Autorità. L'Autorità ha osservato che, a prescindere dai risultati degli studi interventistici o delle meta-analisi sulla sicurezza della supplementazione di riso rosso fermentato, esistono segnalazioni di effetti collaterali associati al consumo di riso rosso fermentato negli esseri umani, ha rilevato come la monacolina K in forma lattonica sia identica alla lovastatina, per la quale gli effetti avversi sono ben documentati, e ha evidenziato come, per trarre una conclusione generale, i suddetti studi presentati dovrebbero pertanto essere considerati unitamente all'intero insieme di prove. L'Autorità ha spiegato che l'esistenza di segnalazioni di effetti avversi non può essere trascurata o invalidata dai risultati di prove di dimensioni relativamente ridotte e non intese a rilevare tali effetti e ha precisato come gli studi, quali la revisione e perizia presentata, che forniscono un rapporto rischio/beneficio comparativo dei prodotti contenenti riso rosso fermentato non erano pertinenti per la valutazione della sicurezza delle sostanze aggiunte intenzionalmente agli alimenti.

<sup>(12)</sup> Organizzazione mondiale della sanità, Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro, sistema italiano di fitosorveglianza, Food and Drug Administration.

<sup>(13)</sup> Fogacci F, Banach M, Mikhailidis DP et al. *Safety of red yeast rice supplementation: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials*. Pharmacological Research 143 (2019), pag. 1–16.

<sup>(14)</sup> Banach M, Bruckert E, Descamps OS et al. *The role of red yeast rice (RYR) supplementation in plasma cholesterol control: A review and expert opinion*. Atheroscler Suppl., 17 agosto 2019.

- (14) Tenendo conto del fatto che non è stato possibile fissare un livello di assunzione giornaliera di monacoline da riso rosso fermentato che non desti preoccupazioni per la salute umana e considerando il significativo effetto nocivo sulla salute legato all'uso di monacoline da riso rosso fermentato a livelli di 10 mg/giorno, e i singoli casi di reazioni avverse gravi per la salute a livelli di appena 3 mg/giorno, è opportuno vietare l'uso di monacoline da riso rosso fermentato a livelli pari o superiori a 3 mg per dose di prodotto raccomandata per l'assunzione giornaliera. Tale sostanza dovrebbe pertanto essere inserita nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 1925/2006 e la sua aggiunta agli alimenti o la sua utilizzazione nella produzione di alimenti dovrebbe essere consentita solo alle condizioni specificate in tale allegato.
- (15) L'articolo 6 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(15)</sup> prescrive che gli integratori alimentari rechino un'etichettatura con la dose di prodotto raccomandata per l'assunzione giornaliera unitamente a un'avvertenza a non eccedere le dosi giornaliere raccomandate. Poiché diversi alimenti o integratori alimentari contenenti monacoline da riso rosso fermentato possono essere consumati contemporaneamente, vi è la possibilità di superamento del limite di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 ed è pertanto necessario prevedere adeguate prescrizioni in materia di etichettatura per tutti gli alimenti contenenti monacoline da riso rosso fermentato.
- (16) Al fine di fornire informazioni complete riguardo al tenore di monacoline sulle etichette degli alimenti contenenti monacoline da riso rosso fermentato, è necessario prevedere adeguate prescrizioni di etichettatura per tutti gli alimenti contenenti monacoline da riso rosso fermentato.
- (17) Poiché l'Autorità ha identificato un rischio di effetti avversi a causa delle interazioni con i medicinali, è necessario avvertire le persone che assumono medicinali per abbassare il colesterolo al fine di evitare l'uso concomitante di alimenti contenenti monacoline da riso rosso fermentato. L'Autorità ha osservato che il profilo degli effetti avversi del riso rosso fermentato era simile a quello della lovastatina ed è pertanto opportuno avvertire le persone di consultare un medico se si manifestano problemi di salute. Poiché l'Autorità non ha potuto valutare l'uso sicuro delle monacoline in determinati gruppi vulnerabili di consumatori a causa della mancanza di dati e pertanto vi è ancora la possibilità di effetti nocivi per la salute associati all'uso di monacoline da riso rosso fermentato, è inoltre opportuno sconsigliare l'uso di alimenti contenenti monacoline da riso rosso fermentato da parte di donne in gravidanza o in allattamento, persone di età superiore ai 70 anni, bambini e adolescenti. Alla luce di quanto precede è necessario prevedere adeguate prescrizioni in materia di etichettatura per tutti gli alimenti contenenti monacoline da riso rosso fermentato.
- (18) L'Autorità non ha potuto individuare un'assunzione alimentare di monacoline da riso rosso fermentato che non desti preoccupazioni circa gli effetti nocivi per la salute nella popolazione generale e, se del caso, nei sottogruppi vulnerabili della popolazione. Poiché vi è ancora la possibilità di effetti nocivi per la salute associati all'uso di monacoline da riso rosso fermentato, ma a tal riguardo l'incertezza scientifica persiste, e considerando che le monacoline da riso rosso fermentato possono essere utilizzate solo negli integratori alimentari e che l'Autorità non ha potuto determinare la misura in cui sono usati tali integratori alimentari, l'uso delle monacoline da riso rosso fermentato negli integratori alimentari dovrebbe essere sottoposto alla sorveglianza dell'Unione e dovrebbe pertanto essere incluso nell'allegato III, parte C del regolamento (CE) n. 1925/2006. Tenuto conto delle incertezze delineate dall'Autorità nel suo parere scientifico e delle dichiarazioni presentate dalle parti interessate sul profilo di sicurezza delle monacoline da riso rosso fermentato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1925/2006 tali parti interessate hanno la possibilità di presentare all'Autorità dati che dimostrano la sicurezza delle monacoline da riso rosso fermentato conformemente all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006, entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe adottare una decisione sull'inserimento delle monacoline da riso rosso fermentato nell'allegato III, parte A o B, a seconda del caso, tenendo in considerazione il parere dell'Autorità sui dati presentati.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1925/2006.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(15)</sup> Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:

- 1) nella tabella della parte B «Sostanze soggette a restrizioni» è aggiunta, in ordine alfabetico, la voce seguente:

| Sostanza soggetta a restrizioni      | Condizioni d'uso                                                                                                              | Prescrizioni aggiuntive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Monacoline da riso rosso fermentato | Una singola dose di prodotto per l'assunzione giornaliera deve apportare meno di 3 mg di monacoline da riso rosso fermentato. | <p>L'etichetta deve recare il numero di singole dosi di prodotto per l'assunzione massima giornaliera e un'avvertenza a non consumare un quantitativo giornaliero pari o superiore a 3 mg di monacoline da riso rosso fermentato.</p> <p>L'etichetta deve specificare il tenore di monacoline per dose di prodotto.</p> <p>L'etichetta deve includere le avvertenze seguenti:</p> <p>“Non deve essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento, dai bambini di età inferiore ai 18 anni e dagli adulti di età superiore ai 70 anni.”;</p> <p>“Consultare un medico sul consumo di questo prodotto se si manifestano problemi di salute.”;</p> <p>“Non deve essere consumato se si assumono medicinali per abbassare il colesterolo.”;</p> <p>“Non deve essere consumato se già si consumano altri prodotti contenenti riso rosso fermentato.”;</p> |

- 2) nella tabella della parte C «Sostanze sottoposte alla sorveglianza della Comunità» è aggiunta, in ordine alfabetico, la voce seguente:

«Monacoline da riso rosso fermentato».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2022

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/861 DELLA COMMISSIONE****del 1° giugno 2022**

**che stabilisce norme eccezionali relative alle seconde domande degli Stati membri di aiuto dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e il latte nelle scuole e che deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda la riassegnazione degli aiuti dell'Unione, per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, primo comma, lettera d),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 ha comportato un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina verso l'Unione, la maggior parte dei quali donne e bambini. Diversi Stati membri stanno affrontando sfide senza precedenti per integrare rapidamente i bambini sfollati provenienti dall'Ucraina nel loro sistema di istruzione.
- (2) Il regime di aiuti per la distribuzione di ortofruttili, latte e prodotti lattiero-caseari negli istituti scolastici ("il programma destinato alle scuole"), istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, è rivolto ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne, istituti prescolari o istituti di istruzione primaria o secondaria negli Stati membri. I bambini sfollati provenienti dall'Ucraina integrati nei sistemi di istruzione degli Stati membri possono pertanto partecipare al programma destinato alle scuole. A causa dell'aumento del numero di bambini ammissibili, in termini assoluti o in percentuale della popolazione, diversi Stati membri in prima linea nella risposta all'invasione russa dell'Ucraina potrebbero incontrare difficoltà nell'attuazione prevista del programma destinato alle scuole se la ripartizione degli aiuti dell'Unione loro assegnata non sarà aumentata.
- (3) Conformemente all'articolo 3, primo paragrafo, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 <sup>(3)</sup> della Commissione, gli Stati membri hanno presentato alla Commissione entro il 31 gennaio 2022 le loro domande di aiuto dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e il latte nelle scuole per l'anno scolastico 2022/2023, che va dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023. Sulla base di tali domande, presentate prima dell'invasione russa dell'Ucraina, la Commissione ha fissato la ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per Stato membro nella decisione di esecuzione (UE) 2022/493 della Commissione <sup>(4)</sup>. Le informazioni disponibili sul livello di utilizzo delle ripartizioni definitive degli aiuti dell'Unione da parte di alcuni Stati membri negli ultimi anni scolastici evidenziano il rischio che alcuni Stati membri non siano in grado di utilizzare integralmente la loro ripartizione definitiva.
- (4) Alla luce delle nuove esigenze e come segno di solidarietà dell'Unione e degli Stati membri nei confronti dell'Ucraina è opportuno stabilire norme eccezionali che consentano agli Stati membri di presentare, entro il 15 giugno 2022, una seconda domanda di aiuto dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e per il latte nelle scuole per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023. Tale possibilità dovrebbe essere collegata alla necessità di provvedere ai bambini sfollati provenienti dall'Ucraina iscritti negli istituti scolastici degli Stati membri in tale periodo. Gli Stati

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GUL 5 del 10.1.2017, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/493 della Commissione, del 21 marzo 2022, che fissa la ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023 e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/462 (GUL 100 del 28.3.2022, pag. 55).

membri dovrebbero essere in grado di indicare la loro intenzione di utilizzare una quota maggiore della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493 oppure l'importo della ripartizione definitiva che non è richiesto, qualora non intendano utilizzare l'intero importo di tale ripartizione. La prima possibilità dovrebbe essere limitata agli Stati membri che hanno dimostrato un adeguato assorbimento della loro ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione, sulla base dell'esecuzione finanziaria nell'anno scolastico 2018/2019, l'ultimo anno scolastico prima della pandemia di COVID-19. Le loro domande dovrebbero basarsi unicamente sul numero di bambini sfollati provenienti dall'Ucraina che rientrano nel gruppo bersaglio definito nella strategia degli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 ed essere debitamente giustificate sulla base dei dati disponibili. Nel caso degli Stati membri che non presentano una seconda domanda, si dovrebbero considerare confermate le ripartizioni definitive di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493.

- (5) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce le norme per la riassegnazione degli aiuti dell'Unione. La Commissione deve fissare l'importo definitivo dell'aiuto, riassegnando le ripartizioni indicative non richieste o parti di esse. È opportuno derogare a tali norme per consentire alla Commissione di tenere conto anche delle nuove domande connesse all'invasione russa dell'Ucraina, al fine di fissare una ripartizione definitiva riveduta dell'aiuto dell'Unione per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023. La riassegnazione di qualsiasi importo non richiesto di ripartizioni definitive dell'aiuto dell'Unione deve basarsi sul numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni negli Stati membri, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1370/2013.
- (6) Poiché la fissazione della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e per il latte nelle scuole per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023, tenendo conto della seconda domanda di aiuto dell'Unione, dovrebbe aver luogo quanto prima per consentire agli Stati membri di pianificare e svolgere in tempo utile le necessarie attività preparatorie per l'attuazione del programma destinato alle scuole, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023 gli Stati membri possono presentare, entro il 15 giugno 2022, una seconda domanda di aiuto dell'Unione, indicando:

- (a) l'intenzione di utilizzare una quota maggiore della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e verdura e/o per il latte destinati alle scuole di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493 e l'importo aggiuntivo richiesto, qualora sia disponibile una ripartizione supplementare; oppure
- (b) l'importo della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e verdura e/o il latte destinati alle scuole di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493 che non è richiesto, qualora non intendano utilizzare l'intero importo di tale ripartizione.

Gli Stati membri possono chiedere un importo supplementare di aiuto dell'Unione a norma del primo paragrafo, lettera a), solo se l'utilizzo della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per l'anno scolastico 2018/2019, che si svolge nel periodo compreso tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2019, è pari o superiore al 75 %, tenendo conto delle dichiarazioni di spesa trasmesse alla Commissione relative alle spese effettuate fino al 31 dicembre 2021 a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <sup>(\*)</sup>. La loro richiesta deve essere connessa al numero di bambini sfollati provenienti dall'Ucraina che rientrano nel gruppo bersaglio definito nella strategia degli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 al momento di invio della stessa e deve essere debitamente giustificata sulla base dei dati disponibili.

<sup>(\*)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

Se uno Stato membro non presenta una domanda di aiuto dell'Unione a norma del primo paragrafo, si ritiene che abbia confermato le ripartizioni definitive di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493.

#### *Articolo 2*

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la Commissione può decidere, entro il 15 luglio 2022, di tenere conto anche delle seconde domande di aiuto dell'Unione presentate a norma dell'articolo 1 del presente regolamento per fissare le ripartizioni definitive dell'aiuto dell'Unione per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/862 DELLA COMMISSIONE****del 1° giugno 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> istituisce l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione.
- (2) Alcuni Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») hanno comunicato alla Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, informazioni utili ai fini dell'aggiornamento di tale elenco. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali hanno trasmesso informazioni utili. In base alle informazioni fornite l'elenco dovrebbe essere aggiornato.
- (3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della supervisione regolamentare, in merito ai fatti e alle considerazioni salienti che costituirebbero la base della decisione di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo figurante nell'elenco di cui all'allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare tutta la documentazione pertinente, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione e dal comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2111/2005 (il «comitato per la sicurezza aerea dell'UE»).
- (5) La Commissione ha informato il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito alle consultazioni congiunte in corso, nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>, con le autorità competenti e i vettori aerei di Armenia, Iraq, Kazakhstan, Moldova, Pakistan, Russia e Sud Sudan. La Commissione ha inoltre informato il comitato per la sicurezza aerea dell'UE riguardo alla situazione della sicurezza aerea nella Repubblica del Congo, nella Guinea equatoriale, nel Madagascar e nel Suriname.
- (6) L'Agenzia ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito alle valutazioni tecniche effettuate per la valutazione iniziale e il monitoraggio continuo delle autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi («TCO») a norma del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

- (7) L'Agenzia ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») conformemente al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (8) L'Agenzia ha anche informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito ai progetti di assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da un divieto operativo a norma del regolamento (CE) n. 474/2006. L'Agenzia ha altresì fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile nei paesi terzi, nell'intento di aiutarle a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell'aviazione civile. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l'Agenzia. A tale proposito la Commissione ha ribadito l'utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare mediante lo strumento del partenariato di assistenza nell'attuazione della sicurezza aerea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale («ICAO»), riguardo all'assistenza tecnica prestata dall'Unione e dagli Stati membri ai paesi terzi per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.
- (9) Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE sulla situazione delle funzioni di allarme del SAFA e dei TCO e ha fornito statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a divieto operativo.

#### **Vettori aerei dell'Unione**

- (10) In seguito all'analisi, a cura dell'Agenzia, delle informazioni risultanti dalle ispezioni di rampa effettuate sugli aeromobili di vettori aerei dell'Unione e dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall'Agenzia, integrate anche dalle informazioni derivanti dalle ispezioni e dagli audit specifici effettuati dalle autorità aeronautiche nazionali, vari Stati membri e l'Agenzia, in qualità di autorità competenti, hanno adottato determinate misure correttive ed esecutive e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE.
- (11) Gli Stati membri e l'Agenzia, in qualità di autorità competenti, hanno ribadito la loro disponibilità a intervenire secondo necessità laddove informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza.

#### **Vettori aerei dell'Armenia**

- (12) Nel giugno 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione <sup>(6)</sup>, i vettori aerei certificati in Armenia sono stati inclusi nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (13) Il 29 aprile 2022 si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri e il comitato per l'aviazione civile («CAC») dell'Armenia, nel corso della quale il CAC ha fornito un aggiornamento sulle misure adottate dopo la riunione tecnica del 3 novembre 2021 al fine di rimediare alle carenze di sicurezza individuate. Le principali misure sono la modifica della legislazione in materia di aviazione civile e delle relative norme di accompagnamento, i miglioramenti relativi alla struttura e al personale del CAC e l'aggiornamento del sistema CAC per la gestione delle qualifiche e della formazione dei suoi ispettori, compresa la formazione supplementare iniziale, periodica e sul posto di lavoro. Il CAC ha inoltre spiegato di aver sviluppato ulteriori procedure di sorveglianza e liste di controllo in vari settori e ha elaborato il piano nazionale per la sicurezza aerea e il regolamento sulla segnalazione di eventi in materia di sicurezza, che saranno adottati nel 2022. Tutto questo materiale sarà esaminato attentamente dalla Commissione e dall'Agenzia.

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione, del 2 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (GU L 172 del 3.6.2020, pag. 7).

- (14) Il CAC ha fornito un aggiornamento sulle misure adottate in relazione al suo piano d'azione correttivo («PAC») per quanto riguarda le osservazioni formulate durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2020. Tali misure comprendevano l'aggiornamento dei processi di pianificazione e formazione delle risorse umane e di diverse procedure e liste di controllo per migliorare le sue attività di sorveglianza della sicurezza, la realizzazione di una banca dati elettronica a sostegno delle sue attività di sorveglianza e lo sviluppo del suo sistema di segnalazione di eventi in materia di sicurezza.
- (15) Inoltre, nell'ambito degli sforzi dell'Unione volti ad assistere il CAC nell'affrontare le sue esigenze di miglioramento della sicurezza aerea, nel marzo 2022 l'Agenzia ha avviato un progetto tecnico specifico volto a rafforzare la sorveglianza della sicurezza del CAC nei settori delle operazioni di volo e dell'aeronavigabilità.
- (16) Sulla base di tutte le informazioni disponibili, si ritiene che il CAC abbia apportato alcuni miglioramenti degni di nota alla sua capacità di sorveglianza della sicurezza. Si riconosce inoltre che il CAC sembra impegnato a proseguire gli sforzi volti a sviluppare ulteriormente le sue capacità di sorveglianza e a risolvere i problemi di sicurezza individuati. Nonostante questi sviluppi positivi, al momento non vi sono prove fondate sufficienti del fatto che il CAC abbia affrontato efficacemente tutte le carenze individuate durante la visita di valutazione in loco del febbraio 2020 che ha portato alla decisione di imporre un divieto operativo a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/736. Le informazioni fornite sui potenziali miglioramenti richiedono ulteriori verifiche attraverso riunioni tecniche supplementari ed eventualmente mediante conferma in loco.
- (17) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per il momento, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei dell'Armenia.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Armenia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

#### **Vettori aerei dell'Iraq**

- (19) Nel dicembre 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione <sup>(7)</sup>, il vettore aereo *Iraqi Airways* è stato incluso nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (20) Nel febbraio 2022 l'autorità per l'aviazione civile irachena («ICAA») e *Iraqi Airways* hanno presentato alla Commissione informazioni sulle azioni e sulle misure adottate per migliorare i loro sistemi e le loro capacità di sorveglianza e gestione della sicurezza. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione osserva che sono stati compiuti alcuni progressi per affrontare i problemi di sicurezza rilevati. Sono state tuttavia individuate alcune carenze riguardanti tra l'altro la qualità delle liste di controllo utilizzate dagli ispettori dell'ICAA per i processi di certificazione e sorveglianza nonché il piano di formazione dell'ICAA e la sua attuazione. La valutazione dei risultati della sorveglianza dell'ICAA ha evidenziato diverse carenze, in particolare per quanto riguarda il modo in cui sono elaborate le conclusioni della sorveglianza e il seguito dato. A tale riguardo è stato inoltre osservato che gli ispettori dell'ICAA non hanno adottato misure esecutive adeguate ove necessario.
- (21) La valutazione delle informazioni fornite da *Iraqi Airways* ha evidenziato che il vettore aereo ha compiuto progressi significativi in diversi settori. È stato osservato che il vettore aereo si era avvalso dei servizi di un consulente esterno ai fini dell'audit del vettore aereo e dell'elaborazione di un PAC, attualmente in fase di attuazione.
- (22) È stato avviato un programma di monitoraggio dei dati di volo per migliorare ulteriormente la quantità dei dati da analizzare e da utilizzare per lo sviluppo di misure di miglioramento della sicurezza. Inoltre è stato istituito un sistema di segnalazione interno, sono state avviate riunioni sulla sicurezza a diversi livelli strategici e sono stati rivisti alcuni manuali dell'organizzazione.
- (23) Nonostante i progressi di cui sopra permane una serie di sfide, tra cui il fatto che devono ancora essere installate diverse applicazioni software per la manutenzione, le operazioni di volo e la gestione dei documenti. Il vettore aereo deve inoltre migliorare le proprie funzioni e procedure per rispondere alle conclusioni della sorveglianza formulate dall'ICAA. Inoltre, sebbene *Iraqi Airways* abbia sviluppato un sistema di gestione della qualità («QMS»), sembra che non sia in grado di dare un seguito adeguato a tutti i rilievi mossi nell'ambito di tale sistema.

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione, del 10 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 67).

- (24) Il 14 dicembre 2021 e il 4 maggio 2022, su richiesta dell'Iraq e nell'ambito delle attività di monitoraggio continuo della Commissione, si sono tenute due riunioni tecniche tra la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri, l'ICAA e *Iraqi Airways*. In entrambe le occasioni l'ICAA ha presentato i progressi compiuti nell'affrontare i problemi di sicurezza per quanto riguarda la sua capacità di garantire un'efficace sorveglianza della sicurezza nel paese, in particolare per quanto concerne la sorveglianza di *Iraqi Airways*. *Iraqi Airways* ha presentato i progressi compiuti nell'affrontare le carenze di sicurezza individuate in precedenza che avevano portato l'Agenzia ad adottare una decisione negativa in merito all'autorizzazione TCO nonché altri miglioramenti associati in materia di sicurezza.
- (25) L'ICAA e *Iraqi Airways* hanno dimostrato di possedere una visione e ambizioni chiare per il miglioramento della conformità alla normativa e delle prestazioni in materia di sicurezza. Sono tuttavia necessari ulteriori miglioramenti. La Commissione continuerà a dialogare con l'ICAA e *Iraqi Airways* per monitorarne gli sforzi volti a rafforzare le capacità di sorveglianza e gestione della sicurezza e per contribuirvi. In tale contesto è stato osservato che l'Agenzia avvierà un progetto di assistenza tecnica nel corso del 2022 al fine di sostenere l'ICAA nei suoi sforzi volti a migliorare la sorveglianza della sicurezza aerea in Iraq.
- (26) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per il momento, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei dell'Iraq.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Iraq alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (28) Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

#### **Vettori aerei del Kazakhstan**

- (29) Nel dicembre 2016, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione <sup>(8)</sup>, i vettori aerei certificati in Kazakhstan sono stati cancellati dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006, ad eccezione di *Air Astana* che era stato cancellato dall'allegato B nel 2015 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322.
- (30) Nell'ottobre 2021, nell'ambito del monitoraggio continuo, a opera della Commissione, del sistema di sorveglianza della sicurezza del Kazakhstan, esperti della Commissione, dell'Agenzia e degli Stati membri hanno effettuato in Kazakhstan una visita di valutazione in loco dell'Unione presso la sede del comitato dell'aviazione civile del Kazakhstan («CAC KZ») e dell'Amministrazione per l'aviazione del Kazakhstan («AAK»), come pure presso tre vettori aerei certificati in Kazakhstan, ossia *Air Astana*, *Jupiter Jet* e *Qazaq Air*.
- (31) Il 2 febbraio 2022 l'AAK ha trasmesso alla Commissione un PAC per porre rimedio alle carenze osservate e segnalate dal gruppo di valutazione. La Commissione, insieme all'Agenzia, ha valutato il PAC e ha trasmesso al CAC KZ e all'AAK osservazioni e indicazioni per l'adeguamento.
- (32) Il 27 e il 28 aprile 2022 si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri e i rappresentanti del CAC KZ e dell'AAK. L'obiettivo di tale riunione era rivedere l'elaborazione e l'attuazione del CAP ad opera del CAC KZ e dell'AAK nonché le relative azioni da loro intraprese per garantire l'effettiva conformità dei loro sistemi di sorveglianza della sicurezza alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.
- (33) Sulla base del PAC presentato e delle discussioni nonché delle prove fornite nel corso della riunione tecnica, sono stati osservati progressi in risposta alle osservazioni formulate durante la visita di valutazione in loco. Risulta evidente che tutte le osservazioni sono state affrontate in una qualche misura e alcune di queste possono essere considerate archiviate.

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 6).

- (34) Dalla riunione è emerso che il CAC KZ e l'AAK devono ancora fornire alla Commissione ulteriori chiarimenti e prove in merito a determinate azioni e misure adottate. La Commissione ha inoltre chiesto al CAC KZ e all'AAK di esaminare il PAC approfondendo ulteriormente l'analisi delle cause di fondo delle carenze in materia di sicurezza individuate durante la visita di valutazione in loco dell'Unione, al fine di discuterne nella prossima riunione tecnica.
- (35) A seguito delle deliberazioni del comitato per la sicurezza aerea dell'UE del novembre 2021, e come confermato durante la riunione tecnica dell'aprile 2022, la Commissione ha invitato il CAC KZ, l'AAK e il vettore aereo *Air Astana* a un'audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea dell'UE il 17 maggio 2022.
- (36) Nel corso dell'audizione il CAC KZ e l'AAK hanno fornito alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea dell'UE una panoramica del sistema istituito per garantire la sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei certificati in Kazakhstan. Hanno illustrato il piano nazionale kazako per lo sviluppo della sicurezza, che include misure volte a migliorare l'efficacia del trasporto aereo kazako, compresa l'effettiva attuazione delle pertinenti norme internazionali di sicurezza. L'AAK ha inoltre riferito in merito agli ultimi sviluppi riguardanti la sua struttura organizzativa, le dimensioni del settore del trasporto aereo in Kazakhstan, nonché i risultati della missione coordinata di convalida dell'ICAO svolta nell'agosto 2021.
- (37) Sottolineando il loro impegno a favore di un miglioramento continuo, il CAC KZ e l'AAK hanno fornito alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea dell'UE una panoramica completa e dettagliata dell'attuazione del PAC elaborato sulla base dei risultati della visita di valutazione in loco dell'Unione dell'ottobre 2021. Sono stati richiamati gli obiettivi strategici definiti per il futuro, quali le modifiche al quadro giuridico kazako, i manuali e le procedure dell'AAK, il proseguimento dei miglioramenti del QMS e l'avanzamento della effettiva attuazione delle pertinenti norme internazionali di sicurezza.
- (38) Nel corso dell'audizione il CAC KZ e l'AAK si sono impegnati a tenere informata la Commissione sulle future azioni da intraprendere in merito alle restanti osservazioni formulate durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2021. Si sono inoltre impegnati a tenere un dialogo costante in materia di sicurezza, anche fornendo informazioni pertinenti in materia di sicurezza e partecipando a ulteriori riunioni, almeno due volte all'anno, oppure quando ritenuto necessario dalla Commissione.
- (39) Sussistono prove del fatto che le misure adottate dal CAC KZ e dall'AAK contribuiscono già a rafforzare le loro capacità di sorvegliare le attività di trasporto aereo in Kazakhstan. Sono tuttavia necessari ulteriori miglioramenti in relazione alla loro capacità di sorvegliare che le operazioni effettuate dai vettori aerei certificati in Kazakhstan siano condotte in conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, anche garantendo la disponibilità di risorse adeguate per tali attività di sorveglianza della sicurezza.
- (40) Dalle informazioni presentate risulta che a partire dall'ottobre 2021 il CAC KZ e l'AAK abbiano compiuto notevoli progressi nell'attuazione delle pertinenti norme internazionali di sicurezza. La Commissione e l'Agenzia hanno manifestato la loro intenzione a continuare a sostenere il CAC KZ e l'AAK nei loro sforzi volti a rafforzare ulteriormente il sistema di sicurezza aerea in Kazakhstan.
- (41) Nel corso dell'audizione il vettore aereo *Air Astana* ha fornito una panoramica della sua flotta attuale e delle risorse e delle strutture disponibili. Ha descritto il suo solido e ben sviluppato sistema di gestione della sicurezza («SMS») e il suo QMS. Il vettore aereo ha indicato di utilizzare una serie di strumenti software per integrare i dati relativi alla sicurezza, alla qualità e alla gestione dei rischi, compreso il sistema di gestione del rischio di affaticamento.
- (42) Su richiesta del comitato per la sicurezza aerea dell'UE, il vettore aereo ha inoltre riferito in merito alle attività di sorveglianza che l'AAK ha svolto nei confronti di *Air Astana* nel 2021 e nel 2022 e ha confermato i miglioramenti nelle sue interazioni con il CAC KZ e l'AAK.
- (43) Sulla base delle sue deliberazioni, il comitato per la sicurezza aerea dell'UE è giunto alla conclusione che occorre prestare particolare attenzione al monitoraggio continuo della situazione in materia di sicurezza e agli sviluppi in Kazakhstan, anche mediante relazioni regolari sui progressi del CAC KZ e dell'AAK, ed eventualmente invitandoli a un'altra audizione in occasione di una futura riunione del comitato per la sicurezza aerea dell'UE.

- (44) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per il momento, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei del Kazakhstan.
- (45) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Kazakhstan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (46) Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

#### **Vettori aerei della Moldova**

- (47) Nel novembre 2021, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione <sup>(9)</sup>, i vettori aerei della Moldova, ad eccezione di *Air Moldova*, *Aerotranscargo* e *Fly One* che non sono mai stati inclusi né nell'allegato A né nell'allegato B, sono stati cancellati dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (48) Con lettera del 31 marzo 2022 l'autorità per l'aviazione civile moldava («CAAM») ha fornito informazioni e un aggiornamento sulle attività di sorveglianza della sicurezza per il periodo compreso tra novembre 2021 e marzo 2022. Oltre all'aggiornamento in merito al PAC elaborato sulla base della visita di valutazione in loco dell'Unione del settembre 2021, le informazioni fornite dalla CAAM comprendevano anche aggiornamenti in relazione alle ultime modifiche del quadro legislativo nazionale dell'aviazione in Moldova.
- (49) La Commissione, dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione ricevute, ritiene che le altre osservazioni in sospeso a seguito della visita di valutazione in loco del settembre 2021 siano state affrontate con successo e possano essere archiviate. Alla luce dei progressi compiuti, la Commissione ritiene sufficiente ricevere aggiornamenti dalla CAAM una volta l'anno fino a quando non sarà presa una decisione diversa.
- (50) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per il momento, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Moldova.
- (51) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Moldova alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (52) Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

#### **Vettori aerei del Pakistan**

- (53) Nel marzo 2007, mediante il regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione <sup>(10)</sup>, *Pakistan International Airlines* è stato incluso nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 e successivamente cancellato nel novembre 2007 mediante il regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione <sup>(11)</sup>.
- (54) Il 24 giugno 2020 una dichiarazione del ministro federale dell'aviazione pakistano ha rivelato che un notevole numero di licenze di pilota rilasciate dall'Autorità pakistana per l'aviazione civile («PCAA») era stato ottenuto con mezzi fraudolenti.

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 31).

<sup>(10)</sup> Regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 66 del 6.3.2007, pag. 3).

<sup>(11)</sup> Regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 12).

- (55) Questo evento, combinato all'evidente mancanza di un'efficace sorveglianza della sicurezza da parte della PCAA, ha indotto l'Agenzia a sospendere le autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi («TCO») *Pakistan International Airlines* e *Vision Air* con effetto a decorrere dal 1° luglio 2020.
- (56) Il 1° luglio 2020 la Commissione ha avviato consultazioni con la PCAA conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006. In tale contesto la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia e gli Stati membri, ha organizzato una serie di riunioni tecniche con la PCAA rispettivamente il 9 luglio e il 25 settembre 2020, il 15 e il 16 marzo 2021, il 15 ottobre 2021 e il 16 marzo 2022.
- (57) Nel corso di tali riunioni sono state discusse varie questioni, in particolare la sorveglianza dei vettori aerei certificati in Pakistan, compresi i loro sistemi di gestione della sicurezza (SMS). La Commissione ha chiesto informazioni e prove al fine di verificare che una situazione simile non fosse diffusa in altri settori, quali il rilascio di licenze agli equipaggi di cabina, il rilascio di licenze agli addetti alla manutenzione o la certificazione dei vettori aerei.
- (58) Le informazioni scambiate con la PCAA il 16 marzo 2022 riguardavano i risultati della recente visita effettuata nell'ambito del programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza dell'ICAO («USOAP»). La Commissione ha sottolineato che si terrà debitamente conto del contenuto della relazione di audit al fine di determinare le prossime fasi del proprio processo di consultazione sull'elenco per la sicurezza aerea. Nel corso della riunione la PCAA ha presentato gli aspetti principali della relazione e si è impegnata a condividerla con la Commissione una volta ultimata.
- (59) Dopo aver ricevuto la relazione la Commissione ha potuto constatare che essa non contiene alcuna indicazione dei settori che richiedono un'azione correttiva immediata. Tuttavia, sebbene la relazione indichi la presenza della maggior parte degli elementi che consentono alla PCAA di assolvere le proprie responsabilità, la Commissione rileva che la PCAA dovrebbe modificare, integrare o migliorare gli orientamenti e le procedure, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle licenze ai piloti. Sottolinea inoltre la necessità di migliorare la legislazione nazionale pakistana, integrandola con disposizioni relative alla politica di applicazione e all'accesso illimitato del personale ispettivo al fine di garantire un controllo efficace.
- (60) Sulla base delle informazioni disponibili e degli scambi con la PCAA, la Commissione riconosce gli sforzi compiuti dalla PCAA per adottare una PAC al fine di rimediare alle carenze di sicurezza individuate. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia e degli Stati membri, osserva che in seguito alla visita dell'USOAP (ICAO) il Pakistan attraversa attualmente un importante processo di sviluppo, che comprende modifiche alla sua legislazione primaria in materia di aviazione.
- (61) Su tale base la Commissione, al fine di determinare se siano necessarie ulteriori azioni a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005, continuerà a dialogare con la PCAA e a monitorare i progressi compiuti per affrontare la situazione della sorveglianza della sicurezza in Pakistan. Tali attività di monitoraggio continuo consentiranno di determinare quando sarà effettuata una visita di valutazione in loco dell'Unione.
- (62) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che per il momento non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei del Pakistan.
- (63) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Pakistan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (64) Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

**Vettori aerei della Russia**

- (65) L'8 aprile 2022, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione, sono stati inseriti nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 i vettori aerei della Russia che avevano utilizzato uno o più degli aeromobili di cui al considerando 4 o 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 <sup>(12)</sup>.
- (66) Il 28 aprile 2022 l'Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA») ha informato la Commissione di ritenere infondata ogni accusa di violazione delle norme internazionali in materia di aviazione civile, nonché ogni preoccupazione riguardante la sicurezza di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione. La FATA tuttavia non ha fornito alcuna informazione a sostegno della sua dichiarazione.
- (67) Nell'ambito delle sue attività di monitoraggio continuo, la Commissione ha stabilito che esistono prove del fatto che il vettore aereo *I Fly* ha iscritto gli aeromobili di cui al considerando 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 al registro aeronautico della Russia e che ha utilizzato consapevolmente tali aeromobili in violazione delle pertinenti norme di sicurezza internazionali. L'iscrizione di tali aeromobili al registro russo è stata effettuata senza il consenso dei proprietari e senza la successiva collaborazione in materia di sicurezza da parte dell'autorità aeronautica irlandese, in quanto Stato di immatricolazione riconosciuto degli aeromobili.
- (68) Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 e ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei della Russia, l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione dovrebbe essere modificato al fine di inserire il vettore aereo *I Fly* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (69) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati dalla FATA alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

**Vettori aerei del Sud Sudan**

- (70) I vettori aerei certificati in Sud Sudan non sono mai stati inclusi nell'allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (71) Negli ultimi quattro anni si sono verificati nel Sud Sudan quattro incidenti mortali e diversi altri incidenti e inconvenienti gravi, che spesso hanno coinvolto aeromobili con marche di immatricolazione sospette.
- (72) Il 26 marzo 2021 la Commissione ha avviato consultazioni con l'Autorità per l'aviazione civile del Sud Sudan («SSCAA») conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.
- (73) Nel successivo scambio di corrispondenza la SSCAA ha comunicato che il certificato di operatore aereo («COA») del *South Sudan Supreme Airlines*, i cui aeromobili sono stati coinvolti in un incidente mortale, era stato sospeso e che, a causa di sospetti relativi all'immatricolazione dell'aeromobile coinvolto in tale incidente, la SSCAA stava riesaminando tutti gli operatori aerei e COA del paese. La SSCAA ha inoltre comunicato che erano in corso azioni di sviluppo e di revisione della normativa, dei manuali e dell'addestramento. Il 5 novembre 2021 sono stati forniti documenti contenenti informazioni sul programma di ispezione, sorveglianza e audit della SSCAA, nonché relazioni relative all'audit di alcuni vettori aerei e degli aeromobili immatricolati all'estero che operano nel Sud Sudan.
- (74) Il 28 marzo 2022 la SSCAA ha comunicato le sue risposte al questionario inviato dalla Commissione il 26 marzo 2021. In base a tali risposte risulta che la SSCAA non ha ancora sviluppato e introdotto un sistema di sorveglianza efficace. La SSCAA osserva inoltre che, sebbene non abbia rilasciato alcuna licenza o COA e che non vi siano aeromobili immatricolati nel paese, essa ha rilasciato autorizzazioni d'esercizio ad aeromobili immatricolati all'estero per operare nel Sud Sudan. Non vi sono prove di alcuna attività di sorveglianza che comporta il rilascio di tali autorizzazioni o del relativo monitoraggio continuo.

<sup>(12)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 49).

- (75) Il 22 febbraio 2022 la Commissione ha informato la SSCAA della sua intenzione di iscrivere all'ordine del giorno della prossima riunione del comitato per la sicurezza aerea dell'UE il riesame della situazione della sorveglianza dell'aviazione civile nel Sud Sudan e ha invitato la SSCAA a un'audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea dell'UE il 18 maggio 2022.
- (76) Nel corso dell'audizione la SSCAA ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea dell'UE una panoramica della sua struttura organizzativa e ha fornito informazioni sulle dimensioni del settore dell'aviazione in Sud Sudan. Essa ha descritto le funzioni delle diverse direzioni della SSCAA e le loro responsabilità e ha fornito informazioni generali sul personale dell'autorità. Ha spiegato che la SSCAA è ancora fortemente dipendente dal sostegno dell'Agenzia per la sorveglianza della sicurezza dell'aviazione civile della Comunità dell'Africa orientale (EAC-CASSOA) per l'istituzione di norme sull'aviazione civile e per lo sviluppo di un processo di sorveglianza efficace. A tale riguardo la SSCAA ha osservato che sarebbe accolto con favore ogni forma di assistenza e sostegno.
- (77) La SSCAA ha confermato di non aver emesso alcun COA e di non aver ancora istituito un registro aeronautico. La SSCAA ha tuttavia comunicato che, successivamente a una formazione che sarà organizzata dall'EAC-CASSOA a partire dal 23 maggio 2022, prevede di raggiungere l'obiettivo di istituire un registro aeronautico e di conseguire la capacità di certificare i vettori aerei mediante il processo di certificazione in 5 fasi previsto dagli orientamenti dell'ICAO.
- (78) La SSCAA ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE di aver rilasciato 24 autorizzazioni d'esercizio a vettori aerei stranieri e che alcuni di questi vettori autorizzati effettuano voli nazionali nel paese. Sembra che questa sia l'unica attività di certificazione svolta dalla SSCAA. La SSCAA ha descritto il processo di rilascio di tali autorizzazioni mediante una convalida dei COA, che comprende l'ispezione della documentazione e il controllo fisico degli aeromobili. Tali informazioni sono state tuttavia fornite solo durante l'audizione e non è stato possibile verificare le modalità di svolgimento del processo di convalida.
- (79) Nel corso dell'audizione la SSCAA ha fornito anche un esempio di misura coercitiva adottata nei confronti di un vettore aereo straniero, ossia la revoca dell'autorizzazione d'esercizio quando l'autorità ha constatato che il COA del vettore aereo era stato revocato dalla sua autorità competente.
- (80) La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE hanno preso atto del fatto che nessun vettore aereo è sottoposto alla sorveglianza regolamentare della SSCAA, in quanto non ha emesso alcun COA, e che tutte le operazioni di volo nel paese sono effettuate da vettori aerei il cui COA è stato rilasciato da autorità straniera. Di conseguenza, tenendo conto dei criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, nessun vettore aereo certificato dalla SSCAA può essere oggetto di misure a livello dell'Unione.
- (81) Inoltre la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE hanno preso atto delle dichiarazioni della SSCAA, secondo cui non intende rilasciare alcun COA fino a quando non avrà raggiunto le capacità di certificazione e sorveglianza necessarie per attuare e far rispettare le pertinenti norme di sicurezza internazionali.
- (82) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei del Sud Sudan, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione.
- (83) La Commissione continuerà a seguire da vicino la situazione della sicurezza in Sud Sudan nell'ambito delle sue attività di monitoraggio continuo. Il comitato per la sicurezza aerea dell'UE ha concluso che si dovrebbe prestare particolare attenzione alla situazione e agli sviluppi in materia di sicurezza nel Sud Sudan e che la SSCAA dovrebbe essere invitata a presentare relazioni periodiche sui progressi realizzati in materia di istituzione di norme sull'aviazione civile, sviluppo di un efficace processo di sorveglianza della sicurezza e capacità di rilasciare COA. Qualora la Commissione venisse a conoscenza di un rischio imminente per la sicurezza dovuto alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, come il rilascio di un COA in assenza di adeguate capacità di certificazione e sorveglianza da parte della SSCAA, a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005 potrebbero rendersi necessari ulteriori interventi da parte della Commissione, quali l'imposizione di un divieto operativo ai vettori aerei interessati e la loro inclusione nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (84) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

- (85) Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005 riconoscono la necessità che le decisioni siano prese rapidamente e, ove opportuno, con urgenza, date le implicazioni per la sicurezza. È pertanto essenziale, per la protezione delle informazioni sensibili e dei viaggiatori, che le decisioni prese nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione siano pubblicate ed entrino in vigore immediatamente dopo l'adozione.
- (86) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea dell'UE istituito dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2111/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

- 1) l'allegato A è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2022

*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Adina VĂLEAN  
Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI <sup>(1)</sup>

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)                                                                         | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice di designazione a tre lettere ICAO | Stato dell'operatore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| AVIOR AIRLINES                                                                                                                                                                               | ROI-RNR-011                                                                  | ROI                                       | Venezuela            |
| BLUE WING AIRLINES                                                                                                                                                                           | SRBWA-01/2002                                                                | BWI                                       | Suriname             |
| IRAN ASEMAN AIRLINES                                                                                                                                                                         | FS-102                                                                       | IRC                                       | Iran                 |
| IRAQI AIRWAYS                                                                                                                                                                                | 001                                                                          | IAW                                       | Iraq                 |
| MED-VIEW AIRLINE                                                                                                                                                                             | MVA/AOC/10-12/05                                                             | MEV                                       | Nigeria              |
| AIR ZIMBABWE (PVT)                                                                                                                                                                           | 177/04                                                                       | AZW                                       | Zimbabwe             |
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:</b>                                                 |                                                                              |                                           | <b>Afghanistan</b>   |
| ARIANA AFGHAN AIRLINES                                                                                                                                                                       | AOC 009                                                                      | AFG                                       | Afghanistan          |
| KAM AIR                                                                                                                                                                                      | AOC 001                                                                      | KMF                                       | Afghanistan          |
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della supervisione regolamentare, ad eccezione di TAAG Angola Airlines e Heli Malongo, compresi i seguenti:</b> |                                                                              |                                           | <b>Angola</b>        |
| AEROJET                                                                                                                                                                                      | AO-008/11-07/17 TEJ                                                          | TEJ                                       | Angola               |
| GUICANGO                                                                                                                                                                                     | AO-009/11-06/17 YYY                                                          | Sconosciuto                               | Angola               |
| AIR JET                                                                                                                                                                                      | AO-006/11-08/18 MBC                                                          | MBC                                       | Angola               |
| BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT                                                                                                                                                                 | AO-015/15-06/17YYY                                                           | Sconosciuto                               | Angola               |
| HELIANG                                                                                                                                                                                      | AO 007/11-08/18 YYY                                                          | Sconosciuto                               | Angola               |
| SJL                                                                                                                                                                                          | AO-014/13-08/18YYY                                                           | Sconosciuto                               | Angola               |
| SONAIR                                                                                                                                                                                       | AO-002/11-08/17 SOR                                                          | SOR                                       | Angola               |
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Armenia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:</b>                                                     |                                                                              |                                           | <b>Armenia</b>       |
| AIRCOMPANY ARMENIA                                                                                                                                                                           | AM AOC 065                                                                   | NGT                                       | Armenia              |
| ARMENIA AIRWAYS                                                                                                                                                                              | AM AOC 063                                                                   | AMW                                       | Armenia              |
| ARMENIAN HELICOPTERS                                                                                                                                                                         | AM AOC 067                                                                   | KAV                                       | Armenia              |

<sup>(1)</sup> I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (*wet-leased*) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

|                                                                                                                                                                         |                  |             |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------|
| FLYONE ARMENIA                                                                                                                                                          | AM AOC 074       |             | Armenia                                      |
| NOVAIR                                                                                                                                                                  | AM AOC 071       | NAI         | Armenia                                      |
| SHIRAK AVIA                                                                                                                                                             | AM AOC 072       | SHS         | Armenia                                      |
| SKYBALL                                                                                                                                                                 | AM AOC 073       | N/D         | Armenia                                      |
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:</b>                  |                  |             | <b>Repubblica del Congo</b>                  |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO                                                                                                                                                  | CG-CTA 006       | TWC         | Repubblica del Congo                         |
| EQUAFLIGHT SERVICES                                                                                                                                                     | CG-CTA 002       | EKA         | Repubblica del Congo                         |
| EQUAJET                                                                                                                                                                 | RAC06-007        | EKJ         | Repubblica del Congo                         |
| TRANS AIR CONGO                                                                                                                                                         | CG-CTA 001       | TSG         | Repubblica del Congo                         |
| SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO                                                                                                                                              | CG-CTA 004       | Sconosciuto | Repubblica del Congo                         |
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (CD) responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:</b> |                  |             | <b>Repubblica democratica del Congo (CD)</b> |
| AIR FAST CONGO                                                                                                                                                          | AAC/DG/OPS-09/03 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (CD)        |
| AIR KATANGA                                                                                                                                                             | AAC/DG/OPS-09/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (CD)        |
| BUSY BEE CONGO                                                                                                                                                          | AAC/DG/OPS-09/04 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (CD)        |
| COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)                                                                                                                                    | AAC/DG/OPS-09/02 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (CD)        |
| CONGO AIRWAYS                                                                                                                                                           | AAC/DG/OPS-09/01 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (CD)        |
| KIN AVIA                                                                                                                                                                | AAC/DG/OPS-09/10 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (CD)        |
| MALU AVIATION                                                                                                                                                           | AAC/DG/OPS-09/05 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (CD)        |
| SERVE AIR CARGO                                                                                                                                                         | AAC/DG/OPS-09/07 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (CD)        |

|                                                                                                                                                      |                           |             |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|
| SWALA AVIATION                                                                                                                                       | AAC/DG/OPS-09/06          | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (CD) |
| MWANT JET                                                                                                                                            | AAC/DG/OPS-09/09          | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (CD) |
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:</b>                |                           |             | <b>Gibuti</b>                         |
| DAALLO AIRLINES                                                                                                                                      | Sconosciuto               | DAO         | Gibuti                                |
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:</b> |                           |             | <b>Guinea equatoriale</b>             |
| CEIBA INTERCONTINENTAL                                                                                                                               | 2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS | CEL         | Guinea equatoriale                    |
| CRONOS AIRLINES                                                                                                                                      | 2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS | Sconosciuto | Guinea equatoriale                    |
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:</b>             |                           |             | <b>Eritrea</b>                        |
| ERITREAN AIRLINES                                                                                                                                    | COA n. 004                | ERT         | Eritrea                               |
| NASAIR ERITREA                                                                                                                                       | COA n. 005                | NAS         | Eritrea                               |
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kirghizistan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:</b>         |                           |             | <b>Kirghizistan</b>                   |
| AEROSTAN                                                                                                                                             | 08                        | BSC         | Kirghizistan                          |
| AIR COMPANY AIR KG                                                                                                                                   | 50                        | Sconosciuto | Kirghizistan                          |
| AIR MANAS                                                                                                                                            | 17                        | MBB         | Kirghizistan                          |
| AVIA TRAFFIC COMPANY                                                                                                                                 | 23                        | AVJ         | Kirghizistan                          |
| FLYSKY AIRLINES                                                                                                                                      | 53                        | FSQ         | Kirghizistan                          |
| HELI SKY                                                                                                                                             | 47                        | HAC         | Kirghizistan                          |
| KAP.KG AIRCOMPANY                                                                                                                                    | 52                        | KGS         | Kirghizistan                          |
| SKY KG AIRLINES                                                                                                                                      | 41                        | KGK         | Kirghizistan                          |
| TEZ JET                                                                                                                                              | 46                        | TEZ         | Kirghizistan                          |
| VALOR AIR                                                                                                                                            | 07                        | VAC         | Kirghizistan                          |
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della supervisione regolamentare.</b>                                 |                           |             | <b>Liberia</b>                        |

|                                                                                                                                         |           |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:</b> |           |             | <b>Libia</b> |
| AFRIQIYAH AIRWAYS                                                                                                                       | 007/01    | AAW         | Libia        |
| AIR LIBYA                                                                                                                               | 004/01    | TLR         | Libia        |
| AL MAHA AVIATION                                                                                                                        | 030/18    | Sconosciuto | Libia        |
| BERNIQ AIRWAYS                                                                                                                          | 032/21    | BNL         | Libia        |
| BURAQ AIR                                                                                                                               | 002/01    | BRQ         | Libia        |
| GLOBAL AIR TRANSPORT                                                                                                                    | 008/05    | GAK         | Libia        |
| HALA AIRLINES                                                                                                                           | 033/21    | HTP         | Libia        |
| LIBYAN AIRLINES                                                                                                                         | 001/01    | LAA         | Libia        |
| LIBYAN WINGS AIRLINES                                                                                                                   | 029/15    | LWA         | Libia        |
| PETRO AIR                                                                                                                               | 025/08    | PEO         | Libia        |
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:</b>   |           |             | <b>Nepal</b> |
| AIR DYNASTY HELI. S.                                                                                                                    | 035/2001  | Sconosciuto | Nepal        |
| ALTITUDE AIR                                                                                                                            | 085/2016  | Sconosciuto | Nepal        |
| BUDDHA AIR                                                                                                                              | 014/1996  | BHA         | Nepal        |
| FISHTAIL AIR                                                                                                                            | 017/2001  | Sconosciuto | Nepal        |
| SUMMIT AIR                                                                                                                              | 064/2010  | Sconosciuto | Nepal        |
| HELI EVEREST                                                                                                                            | 086/2016  | Sconosciuto | Nepal        |
| HIMALAYA AIRLINES                                                                                                                       | 084/2015  | HIM         | Nepal        |
| KAILASH HELICOPTER SERVICES                                                                                                             | 087/2018  | Sconosciuto | Nepal        |
| MAKALU AIR                                                                                                                              | 057A/2009 | Sconosciuto | Nepal        |
| MANANG AIR PVT                                                                                                                          | 082/2014  | Sconosciuto | Nepal        |
| MOUNTAIN HELICOPTERS                                                                                                                    | 055/2009  | Sconosciuto | Nepal        |
| PRABHU HELICOPTERS                                                                                                                      | 081/2013  | Sconosciuto | Nepal        |
| NEPAL AIRLINES CORPORATION                                                                                                              | 003/2000  | RNA         | Nepal        |
| SAURYA AIRLINES                                                                                                                         | 083/2014  | Sconosciuto | Nepal        |
| SHREE AIRLINES                                                                                                                          | 030/2002  | SHA         | Nepal        |
| SIMRIK AIR                                                                                                                              | 034/2000  | Sconosciuto | Nepal        |
| SIMRIK AIRLINES                                                                                                                         | 052/2009  | RMK         | Nepal        |
| SITA AIR                                                                                                                                | 033/2000  | Sconosciuto | Nepal        |
| TARA AIR                                                                                                                                | 053/2009  | Sconosciuto | Nepal        |
| YETI AIRLINES                                                                                                                           | 037/2004  | NYT         | Nepal        |

|                                                                                                                                                    |     |     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------|
| <b>I seguenti vettori aerei certificati dalle autorità della Russia responsabili della supervisione regolamentare:</b>                             |     |     | <b>Russia</b>              |
| AURORA AIRLINES                                                                                                                                    | 486 | SHU | Russia                     |
| AVIACOMPANY "AVIASTAR-TU" CO. LTD                                                                                                                  | 458 | TUP | Russia                     |
| IZHAVIA                                                                                                                                            | 479 | IZA | Russia                     |
| JOINT STOCK COMPANY "AIR COMPANY "YAKUTIA"                                                                                                         | 464 | SYL | Russia                     |
| JOINT STOCK COMPANY "RUSJET"                                                                                                                       | 498 | RSJ | Russia                     |
| JOINT STOCK COMPANY "UVT AERO"                                                                                                                     | 567 | UVT | Russia                     |
| JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES                                                                                                               | 31  | SBI | Russia                     |
| JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES                                                                                                             | 466 | AUL | Russia                     |
| JOINT-STOCK COMPANY "IRAERO" AIRLINES                                                                                                              | 480 | IAE | Russia                     |
| JOINT-STOCK COMPANY "URAL AIRLINES"                                                                                                                | 18  | SVR | Russia                     |
| JOINT-STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY                                                                                                             | 230 | DRU | Russia                     |
| JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES                                                                                                              | 452 | TYA | Russia                     |
| JS AVIATION COMPANY "RUSLINE"                                                                                                                      | 225 | RLU | Russia                     |
| JSC YAMAL AIRLINES                                                                                                                                 | 142 | LLM | Russia                     |
| LLC "NORD WIND"                                                                                                                                    | 516 | NWS | Russia                     |
| LLC "AIRCOMPANY IKAR"                                                                                                                              | 36  | KAR | Russia                     |
| LTD. I FLY                                                                                                                                         | 533 | RSY | Russia                     |
| POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY                                                                                                          | 562 | PBD | Russia                     |
| PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES"                                                                                           | 1   | AFL | Russia                     |
| ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY                                                                                                              | 2   | SDM | Russia                     |
| SKOL AIRLINE LLC                                                                                                                                   | 228 | CDV | Russia                     |
| UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY                                                                                                                | 6   | UTA | Russia                     |
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Príncipe responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:</b> |     |     | <b>Sao Tomé e Príncipe</b> |

|                                                                                                                                       |             |     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------------|
| AFRICA'S CONNECTION                                                                                                                   | 10/AOC/2008 | ACH | Sao Tomé e Principe |
| STP AIRWAYS                                                                                                                           | 03/AOC/2006 | STP | Sao Tomé e Principe |
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della supervisione regolamentare.</b>             |             |     | <b>Sierra Leone</b> |
| <b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:</b> |             |     | <b>Sudan</b>        |
| ALFA AIRLINES SD                                                                                                                      | 54          | AAJ | Sudan               |
| BADR AIRLINES                                                                                                                         | 35          | BDR | Sudan               |
| BLUE BIRD AVIATION                                                                                                                    | 11          | BLB | Sudan               |
| ELDINDER AVIATION                                                                                                                     | 8           | DND | Sudan               |
| GREEN FLAG AVIATION                                                                                                                   | 17          | GNF | Sudan               |
| HELEJETIC AIR                                                                                                                         | 57          | HJT | Sudan               |
| KATA AIR TRANSPORT                                                                                                                    | 9           | KTV | Sudan               |
| KUSH AVIATION CO.                                                                                                                     | 60          | KUH | Sudan               |
| NOVA AIRWAYS                                                                                                                          | 46          | NOV | Sudan               |
| SUDAN AIRWAYS CO.                                                                                                                     | 1           | SUD | Sudan               |
| SUN AIR                                                                                                                               | 51          | SNR | Sudan               |
| TARCO AIR                                                                                                                             | 56          | TRQ | Sudan»              |

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL'UNIONE <sup>(1)</sup>

| Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) | Codice di designazione a tre lettere ICAO | Stato dell'operatore | Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni                         | Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell'aeromobile soggetto a restrizioni | Stato di immatricolazione |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| IRAN AIR                                                                                                             | FS100                                           | IRA                                       | Iran                 | Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747. | Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nel COA; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nel COA.                          | Iran                      |
| AIR KORYO                                                                                                            | GAC-AOC/<br>KOR-01                              | KOR                                       | Corea del Nord       | L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU-204.            | L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.                                                                                                   | Corea del Nord»           |

<sup>(1)</sup> I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (*wet-leased*) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

## DECISIONI

### DECISIONE (UE) 2022/863 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2022

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione relativa ad un regime comune di transito («convenzione») <sup>(1)</sup> è stata conclusa dall'Unione con decisione 87/415/CEE <sup>(2)</sup> ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della convenzione («comitato congiunto UE-PTC») adotta, mediante decisione, le modifiche alle appendici della convenzione.
- (3) All'inizio del 2022 il comitato congiunto UE-PTC deve adottare una decisione sulla modifica delle appendici I, III bis e IV della convenzione.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC, poiché la decisione avrà effetti giuridici nell'Unione. Dal momento che il comitato congiunto UE-PTC si riunisce di norma solo una volta all'anno, è opportuno consentire che la posizione dell'Unione sia espressa in una prossima riunione o mediante procedura scritta.
- (5) L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione <sup>(3)</sup> e l'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(4)</sup> sono stati modificati rispettivamente dal regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione <sup>(5)</sup> e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione <sup>(6)</sup>. Tali allegati stabiliscono i requisiti comuni in materia di dati, i formati e i codici per la dichiarazione di transito, al fine di armonizzare più efficacemente i dati comuni per l'archiviazione e lo scambio delle informazioni tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. Tali modifiche erano necessarie per garantire l'interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni e notifiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'appendice III bis della convenzione, che rispecchia l'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e l'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

<sup>(1)</sup> GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari (GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale (GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386).

- (6) Le modifiche dell'appendice III bis della convenzione hanno richiesto la rinumerazione di paragrafi e sezioni. I riferimenti all'appendice III bis nell'appendice I della convenzione dovrebbero pertanto essere allineati alla nuova numerazione.
- (7) L'appendice IV della convenzione stabilisce le norme relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti. Tali norme sono importanti in quanto tutelano gli interessi finanziari dei paesi di transito comune, degli Stati membri dell'Unione. È necessario rivedere tali norme al fine di allinearle alle rispettive norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prossima riunione del comitato congiunto UE-PTC o mediante procedura scritta in sede di comitato congiunto UE-PTC si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-PTC accluso alla presente decisione <sup>(7)</sup>.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
B. LE MAIRE

---

<sup>(7)</sup> Cfr. doc. ST 7680/22 ADD 1 su <http://register.consilium.europa.eu>.

**DECISIONE (UE) 2022/864 DEL CONSIGLIO****del 24 maggio 2022****che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Lietuvos bankas**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 29 marzo 2022, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Lietuvos bankas (BCE/2022/15) <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il mandato dell'attuale revisore esterno della Lietuvos bankas, Ernst & Young Baltic UAB, è terminato con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2021. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall'esercizio finanziario 2022.
- (3) La Lietuvos bankas ha selezionato UAB ROSK Consulting quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2024.
- (4) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di UAB ROSK Consulting quale revisore esterno della Lietuvos bankas per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2024.
- (5) In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 19 è sostituito dal seguente:

«19. Si accetta la nomina di UAB ROSK Consulting quale revisore esterno della Lietuvos bankas per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2024.».

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

<sup>(1)</sup> GU C 153 del 7.4.2022, pag. 7.

<sup>(2)</sup> Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).

*Articolo 3*

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

B. LE MAIRE

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/865 DEL CONSIGLIO****del 24 maggio 2022****che autorizza la Repubblica ceca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 287, punto 7, della direttiva 2006/112/CE autorizza la Repubblica ceca (Cechia) ad applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 novembre 2021, la Cechia ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 7, della direttiva 2006/112/CE e, di conseguenza, a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 85 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione («misura speciale»). La misura speciale sarebbe applicabile fino al 31 dicembre 2024, data alla quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale direttiva dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli Stati membri saranno autorizzati a esonerare dall'IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui volume d'affari annuo in un dato Stato membro non supera la soglia di 85 000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale.
- (3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 16 dicembre 2021, ha trasmesso la richiesta presentata dalla Cechia agli altri Stati membri. Con lettera del 20 dicembre 2021 la Commissione ha comunicato alla Cechia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.
- (4) La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre l'onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
- (5) La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno ancora la facoltà di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
- (6) Secondo le informazioni fornite dalla Cechia, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
- (7) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio <sup>(3)</sup>, la Cechia non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2022 e successivi.

<sup>(1)</sup> GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GUL 62 del 2.3.2020, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).

- (8) Considerato che la Cechia prevede che la misura speciale si tradurrà in una riduzione degli obblighi in materia di IVA e, di conseguenza, degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, e, considerata l'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Cechia a introdurre la misura speciale.
- (9) È opportuno che l'applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva, che modifica la direttiva 2006/112/CE e semplifica le disposizioni sull'IVA per le piccole imprese, applicandole a decorrere dal 1° gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare la Cechia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

In deroga all'articolo 287, punto 7, della direttiva 2006/112/CE, la Cechia è autorizzata a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 85 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

#### *Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.

#### *Articolo 3*

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
B. LE MAIRE

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/866 DELLA COMMISSIONE****del 25 maggio 2022****relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione del biocida Primer PIP conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2022) 3318]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 marzo 2016 la società Lanxess Deutschland GmbH («il richiedente») ha presentato alla Francia una domanda di riconoscimento reciproco in parallelo, a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012, del biocida Primer PIP («il biocida»). Il biocida è un preservante del legno del tipo di prodotto 8, da utilizzare per il trattamento preventivo contro i funghi che scolorano il legno, i basidiomiceti che distruggono il legno e i coleotteri (larve) del legno. Il biocida è applicato mediante immersione manuale, immersione automatizzata o spruzzatura automatizzata e contiene propiconazolo, IPBC e permetrina quali principi attivi. La Germania è lo Stato membro di riferimento responsabile della valutazione della domanda di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) Il 9 marzo 2020, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Francia ha comunicato obiezioni al gruppo di coordinamento, dichiarando che le condizioni di autorizzazione stabilite dalla Germania non garantiscono che il biocida soddisfi le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del medesimo regolamento. La Francia ritiene che, al fine di garantire la manipolazione in sicurezza del biocida, l'uso di un equipaggiamento protettivo personale costituito da guanti protettivi, resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) e da una tuta almeno di tipo 6, come descritta nella norma europea EN 13034, sia necessario per l'applicazione mediante immersione manuale e spruzzatura automatizzata; l'uso di un equipaggiamento protettivo personale costituito da guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) sia necessario per l'applicazione mediante immersione automatizzata; e l'uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche conformi ai requisiti della norma europea EN 374 sia necessario per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato. Secondo la Francia, l'applicazione di misure tecniche e organizzative a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> quale possibile sostituzione all'uso di un equipaggiamento protettivo personale non garantisce una protezione adeguata se tali misure non sono specificate e prese in considerazione nella valutazione del biocida.
- (3) La Germania ritiene che, nell'ordine di preferenza delle diverse misure di attenuazione dei rischi destinate alla protezione dei lavoratori stabilito dalla direttiva 98/24/CE, l'applicazione di misure tecniche e organizzative sia prioritaria rispetto all'uso di un equipaggiamento protettivo personale per l'uso del biocida. Secondo la Germania, a norma di tale direttiva, spetta al datore di lavoro decidere quali misure tecniche e organizzative applicare e, siccome ne esistono molte, non è possibile descriverle e valutarle nell'autorizzazione del biocida.
- (4) Poiché il gruppo di coordinamento non ha raggiunto alcun accordo, il 28 ottobre 2020 la Germania ha comunicato alla Commissione le obiezioni irrisolte a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Germania ha contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata della questione su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una copia della descrizione è stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

- (5) L'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che tale regolamento si applica senza pregiudizio della direttiva 89/391/CEE del Consiglio <sup>(\*)</sup> e della direttiva 98/24/CE.
- (6) L'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012 indica, tra i criteri per il rilascio di un'autorizzazione, che il biocida non deve avere effetti inaccettabili, di per sé stesso o quale risultato dei residui, sulla salute dell'uomo.
- (7) L'allegato VI, punto 9, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede che, sulla scorta dell'applicazione dei principi comuni stabiliti in tale allegato per la valutazione dei fascicoli sui biocidi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, congiuntamente alle altre condizioni di cui all'articolo 19, le autorità competenti o la Commissione decidono se un biocida può essere autorizzato o meno. Tale autorizzazione può includere restrizioni dell'uso del biocida o altre condizioni.
- (8) L'allegato VI, punto 18, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che la valutazione del rischio effettuata per il prodotto consiste nel determinare le misure necessarie per proteggere l'uomo, gli animali e l'ambiente, sia durante l'uso corrente del biocida proposto che in una realistica situazione del tipo «la peggiore delle ipotesi».
- (9) L'allegato VI, punto 56.2), del regolamento (UE) n. 528/2012 indica che, nel determinare la conformità ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, l'organismo di valutazione deve concludere, tra l'altro, se, fatte salve specifiche condizioni/restrizioni, il biocida può soddisfare i criteri.
- (10) L'allegato VI, punto 62, del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che l'organismo di valutazione deve concludere, se del caso, che il criterio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento può essere soddisfatto solo attraverso l'applicazione di misure di prevenzione e protezione, comprendenti la progettazione di processi lavorativi, controlli tecnici, l'uso di attrezzature e materiali adeguati, l'applicazione di misure di protezione collettiva e, quando l'esposizione non può essere evitata con altri mezzi, l'applicazione di misure di protezione individuali comprendenti l'uso di un equipaggiamento protettivo personale, come respiratori, maschere a filtro, tute da lavoro, guanti e occhiali di protezione, al fine di ridurre l'esposizione degli operatori professionali.
- (11) L'allegato VI, punto 62, del regolamento (UE) n. 528/2012 non prevede tuttavia che la valutazione volta a concludere che il criterio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento può essere soddisfatto solo attraverso l'applicazione di misure di prevenzione e protezione debba essere effettuata conformemente alla direttiva 98/24/CE. D'altro canto non prevede esplicitamente che tale direttiva non si applichi. Pertanto da tali disposizioni non si può dedurre che la direttiva 98/24/CE non si applichi. Inoltre gli obblighi pertinenti ai sensi della direttiva 98/24/CE sono imposti ai datori di lavoro e non alle autorità degli Stati membri.
- (12) L'articolo 4 della direttiva 98/24/CE prevede che, ai fini della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici, i datori di lavoro ricevano le informazioni supplementari necessarie dal fornitore o da altre fonti direttamente accessibili e che, ove opportuno, tali informazioni comprendano la valutazione specifica relativa ai rischi per gli utilizzatori elaborata sulla base della normativa dell'Unione sugli agenti chimici.
- (13) L'articolo 6 della direttiva 98/24/CE stabilisce l'ordine di priorità delle misure che il datore di lavoro deve adottare per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici sul luogo di lavoro. In via prioritaria si ricorre alla sostituzione della sostanza pericolosa e, laddove ciò non sia possibile, occorre ridurre il rischio derivante da un agente chimico pericoloso per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro mediante l'applicazione di misure di protezione e di prevenzione. Se non è possibile evitare l'esposizione alla sostanza pericolosa con altri mezzi, la protezione dei lavoratori deve essere garantita mediante l'applicazione di misure di protezione individuale comprendenti l'uso di un equipaggiamento protettivo personale.

(\*) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

- (14) Tenendo conto dei metodi di applicazione del biocida e delle informazioni rese disponibili dall'organismo di valutazione, non sono state individuate misure tecniche o organizzative di questo tipo nella domanda di autorizzazione del biocida, né durante la valutazione di tale domanda.
- (15) La Commissione ritiene pertanto che il biocida soddisfi il criterio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché l'autorizzazione e l'etichetta del biocida rechino la seguente condizione relativa all'uso: «L'uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) e di una tuta almeno di tipo 6, come descritta nella norma europea EN 13034, è necessario per l'applicazione mediante immersione manuale e spruzzatura automatizzata; l'uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) è necessario per l'applicazione mediante immersione automatizzata; e l'uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) è necessario per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato. Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro».
- (16) Se tuttavia il richiedente l'autorizzazione individua misure tecniche od organizzative efficaci e l'autorità competente per l'autorizzazione concorda sul fatto che tali misure determinano un livello di riduzione dell'esposizione equivalente o superiore, o la stessa autorità competente per l'autorizzazione individua misure che determinano un livello di riduzione dell'esposizione equivalente o superiore, dette misure dovrebbero sostituire l'uso dell'equipaggiamento protettivo personale e dovrebbero essere specificate nell'autorizzazione e sull'etichetta del biocida.
- (17) Il 15 febbraio 2021 la Commissione ha dato al richiedente la facoltà di presentare osservazioni scritte conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il richiedente non ha presentato osservazioni.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Il biocida identificato con il numero BC-XP022475-16 nel registro per i biocidi soddisfa la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché l'autorizzazione e l'etichetta del biocida rechino la seguente condizione relativa all'uso: «L'uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) e di una tuta almeno di tipo 6, come descritta nella norma europea EN 13034, è necessario per l'applicazione mediante immersione manuale e spruzzatura automatizzata; l'uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) è necessario per l'applicazione mediante immersione automatizzata; e l'uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) è necessario per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato. Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.»

Tuttavia, qualora il richiedente l'autorizzazione individui misure tecniche od organizzative e l'autorità competente per l'autorizzazione concordi sul fatto che tali misure conseguono un livello di riduzione dell'esposizione equivalente o superiore rispetto alla riduzione ottenuta mediante l'uso dell'equipaggiamento protettivo di cui al primo comma, o la stessa autorità competente per l'autorizzazione individui misure che determinano un livello di riduzione dell'esposizione equivalente o superiore rispetto alla riduzione ottenuta mediante l'uso dell'equipaggiamento protettivo di cui al primo comma, tali misure sono adottate in sostituzione di detto equipaggiamento protettivo personale e sono specificate nell'autorizzazione e sull'etichetta del biocida. In tal caso l'obbligo di indicare la condizione relativa all'uso del biocida di cui al primo comma non si applica.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

---

# RACCOMANDAZIONI

## RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/867 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2022

**sul rilascio delle scorte petrolifere di sicurezza da parte degli Stati membri in seguito all'invasione dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/119/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> mira a garantire un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nell'Unione attraverso meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra gli Stati membri. In particolare stabilisce le norme e le procedure da applicare in caso di emergenza. Il 1° marzo e il 1° aprile 2022 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ha deliberato piani di prelievo delle scorte petrolifere di sicurezza per rilasciare, rispettivamente, 60 e 120 milioni di barili di petrolio <sup>(2)</sup>.
- (2) La Commissione e gli Stati membri hanno discusso l'opportunità, i benefici attesi e l'impatto dell'azione collettiva dell'AIE in quattro riunioni del gruppo di coordinamento per il petrolio (il 22 e 25 febbraio e il 2 e 31 marzo). Con lettere del 4 marzo e del 5 aprile 2022 indirizzate al gruppo di coordinamento per il petrolio, i servizi della Commissione hanno ricordato agli Stati membri le disposizioni e gli obblighi applicabili del diritto dell'Unione.
- (3) Diciotto Stati membri (compresi due Stati membri non membri dell'AIE) hanno partecipato all'azione collettiva dell'AIE e hanno promesso di contribuire volontariamente con circa 40 milioni di barili di equivalente in greggio.
- (4) Le scorte petrolifere di sicurezza attualmente detenute nell'Unione si attestano al volume più basso dal 2013. In applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/119/CE, esse riflettono le importazioni nette di petrolio greggio e prodotti petroliferi nel 2020, che sono state inusitatamente basse a causa del minor consumo dovuto alle misure sanitarie adottate per combattere la pandemia di COVID-19 (confinamento e riduzione degli spostamenti). Si prevede che i volumi di petrolio greggio e prodotti petroliferi necessari per soddisfare il nuovo obbligo di stoccaggio annuale applicabile a decorrere dal 1° luglio 2022 per un periodo di 12 mesi aumentino anche del 30 % per alcuni Stati membri.
- (5) Nell'attuale situazione di incertezza circa l'evoluzione della guerra in Ucraina, è della massima importanza limitare il più possibile la domanda di petrolio greggio e prodotti petroliferi ed evitare di esercitare un'ulteriore pressione sul mercato petrolifero. Non è pertanto auspicabile che gli Stati membri ricostituiscano a breve termine le scorte petrolifere di sicurezza che sono o saranno rilasciate in applicazione dell'articolo 20 della direttiva 2009/119/CE, tranne se la loro preparazione sul piano della sicurezza dell'approvvigionamento rischia di essere messa a repentaglio. È tuttavia prematuro fissare un termine preciso per la ricostituzione delle scorte rilasciate.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero evitare di acquistare volumi supplementari di petrolio greggio e prodotti petroliferi in vista del prossimo nuovo obbligo annuale di stoccaggio che decorre dal luglio 2022, il che farebbe necessariamente aumentare l'attuale domanda di questi prodotti. Con riferimento all'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2009/119/CE, la Commissione riesaminerà, in funzione dell'evoluzione della crisi attuale, il termine entro il quale gli Stati membri devono riportare le proprie scorte ai livelli minimi richiesti.
- (7) La Commissione ha consultato il gruppo di coordinamento per il petrolio in merito alla presente raccomandazione in occasione della riunione del 14 marzo 2021, alla quale hanno partecipato rappresentanti del segretariato dell'AIE,

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

<sup>(2)</sup> La 277ª e la 279ª riunione straordinaria del consiglio di amministrazione.

## RACCOMANDA:

- (1) Gli Stati membri non dovrebbero riportare le loro scorte petrolifere di sicurezza ai livelli minimi prescritti dalla direttiva 2009/119/CE prima del 1° novembre 2022, nella misura in cui ciò non mette a repentaglio la loro preparazione sul piano della sicurezza dell'approvvigionamento.
- (2) In consultazione con il gruppo di coordinamento per il petrolio e in coordinamento con l'Agenzia internazionale per l'energia, la Commissione riesaminerà la presente raccomandazione al fine di fissare una data per l'applicazione dell'obbligo di stoccaggio, tenuto conto dell'evoluzione della crisi attuale.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2022

*Per la Commissione*

Kadri SIMSON

*Membro della Commissione*

---

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e che abroga i regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012 (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA)**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 426 del 17 dicembre 2020)*

Pagina 18, titolo,

*anziché:* «Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e che abroga i regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012 (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA)»,

*leggasi:* «Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e che abroga i regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012 (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA)».

Pagina 18, considerando 3, prima frase,

*anziché:* «A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, chiedendo che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici»,

*leggasi:* «A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, chiedendo che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici».

Pagina 20, allegato, tabella, quinta colonna «Specie o categoria di animali», seconda riga,

*anziché:* «Tutte le specie suine minori (svezzate)»,

*leggasi:* «Tutte le specie suine (svezzate)».

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT